

**DOCUMENTAZIONE
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

Roma, 18 febbraio 2010

**Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria
per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore**

STUDIO	ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECO 2007)
TK30U	<ul style="list-style-type: none"> 71.12.40 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria 74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro 74.90.92 - Attività riguardanti le previsioni meteorologiche 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca
UK10U	<ul style="list-style-type: none"> 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale 86.22.01 - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia 86.22.05 - Studi di omeopatia e di agopuntura 86.22.06 - Centri di medicina estetica 86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori 86.90.11 - Laboratori radiografici
UK19U	<ul style="list-style-type: none"> 86.90.21 - Fisioterapia 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca
UK22U	<ul style="list-style-type: none"> 75.00.00 - Servizi veterinari
UK23U	<ul style="list-style-type: none"> 71.12.20 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata
UK24U	<ul style="list-style-type: none"> 74.90.12 - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
UK25U	<ul style="list-style-type: none"> 74.90.11 - Consulenza agraria fornita da agronomi
VK03U	<ul style="list-style-type: none"> 71.12.30 - Attività tecniche svolte da geometri
VK04U	<ul style="list-style-type: none"> 69.10.10 - Attività degli studi legali
VK05U	<ul style="list-style-type: none"> 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro
VK18U	<ul style="list-style-type: none"> 71.11.00 - Attività degli studi di architettura
VK21U	<ul style="list-style-type: none"> 86.23.00 - Attività degli studi odontoiatrici

COMMISSIONE MINISTERIALE DEGLI ESPERTI PER GLI STUDI DI SETTORE
DEL 18 FEBBRAIO 2010

RELAZIONE DEL COORDINATORE DELLE PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICHE

Sono in esame le gli Studi di settore in evoluzione applicabili a partire dal periodo di imposta 2009 riguardanti gli studi legali (V404U) ed i Dottori commercialisti ed Esperti contabili e Consulenti del lavoro (VK05U), nonché quello riguardante i Tributaristi (UK06U) da applicare in via definitiva dopo il periodo di monitoraggio.

In merito si formulano le seguenti osservazioni.

Attività degli studi legali

Lo studio di settore é stato sottoposto a profonda revisione nella struttura delle variabili di calcolo della congruità: passa dall'analisi basata sulle numerose tipologie di prestazioni ad un sistema ispirato al sistema tariffario, che tiene conto dell'ambito giudiziale (civile, penale altre) articolato secondo il livello degli organi giurisdizionali aditi e di quello stragiudiziale, con specifica analisi di alcune prestazioni minori.

Il nuovo studio di settore opera inoltre una più accurata analisi territoriale.

Nel corso delle sessioni svolte con i funzionari dell'Agenzia delle entrate e della SOSE le variabili di calcolo sono state accuratamente esaminate ed aggiornate giungendo ad una proposta che appare globalmente accettabile salvo verifica sul campo.

Si segnalano criticità già ben note, quali la possibilità di prestazioni molto frazionate nel tempo e negli acconti che potrebbero generare compensi inferiori ai minimi; tariffe forfetarie molto ridotte per la forza contrattuale dei committenti per prestazioni particolari.

A fronte di possibili non congruità dovute a singole variabili non appare del tutto convincente il sistema di compensazione previsto, che tiene conto di massimi talvolta non condivisibili. Il tema dovrà essere affrontato pensando ad una diversa metodologia.

E' emersa anche la difficoltà di cogliere le realtà economiche di studi legali che svolgano in modo significativo prestazioni di natura tributaria o di consulenza del lavoro per le quali il minimo tariffario per le prestazioni stragiudiziali potrebbe risultare elevato.

Si riterrebbe opportuna, al riguardo, una specifica analisi avvalendosi del quadro Z.

Dovrà inoltre essere preso in esame il fenomeno degli studi associati multidisciplinari (fra legali, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi ed altre professioni) che stanno affermandosi in gran parte del territorio. Per essi lo studio di settore

in approvazione non è idoneo ad identificare corretti valori di congruità e coerenza.

Mentre, sentita anche la categoria interessata, esprimo parere favorevole all'applicazione dello studio, faccio presente l'opportunità di prevedere una fase di monitoraggio, vista la profonda trasformazione strutturale che ha subito.

Attività dei Commercialisti ed Esperti contabili e dei Consulenti del Lavoro

Lo studio VK05U, frutto della revisione, supera alcune criticità segnalate per il precedente UK05U, ovvero valori eccessivi di variabili relative alla consulenza del lavoro, alle trasmissioni telematiche, alle attività residuali.

Per queste ultime sono stati utilizzati i risultati dei quadri Z, ridisegnando variabili per le prestazioni minori. Si avvertirà, a mio avviso, ancora qualche criticità per prestazioni d'ordine e per i mod. 730, superabile con eventuali ulteriori analisi di quadro Z e con la segnalazione dei motivi di scostamento sulle annotazioni di GERICO.

Segnalo lo stesso problema evidenziato per gli studi legali: a mio avviso in presenza di singole variabili che evidenziano scongruità, ma nell'ambito di un risultato complessivo congruo, si dovrebbe adottare un sistema più semplice di compensazione, quello attuale è complesso e propone risultati non convincenti.

Speculare all'analisi compiuta per gli studi legali è anche la problematica degli studi multidisciplinari. Essa dovrà essere affrontata, con eventuali questionari o diversa raccolta di dati, nel più breve tempo.

Il parere è favorevole all'applicazione.

Applicazione definitiva dello studio di settore UK06U

L'analisi dei risultati derivante dalla raccolta dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel corso del monitoraggio evidenzia una sostanziale idoneità dello studio a rappresentare la realtà della professione.

Ritengo quindi che si possa procedere all'applicazione in via definitiva.

Considerazioni sulla crisi

La prossima Commissione ministeriale dovrà esaminare gli effetti della crisi che nelle professioni si manifesta con riduzioni tariffarie e pagamenti dilazionati che potrebbero determinare valori inferiori ai minimi previsti dagli studi di settore in approvazione.

Giuliano Domizio Regis

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO TK30U
(Altre attività tecniche)**

Codice Attività:

71.12.40 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria;

74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro;

74.90.92 - Attività riguardanti le previsioni meteorologiche;

74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio TK30U (evoluzione dello studio di settore SK30U), con la nota prot. n. 2009/55799 dell'8 aprile 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 4 maggio 2009 e 25 maggio 2009.

2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI*

Alle predette riunioni non è intervenuto alcun rappresentante delle Associazioni di riferimento; pertanto, non è stato possibile provvedere all'illustrazione del prototipo dello studio di settore TK30U.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In mancanza di esempi concreti, la verifica della sostanziale idoneità dello studio medesimo a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate, con il supporto della Sose, utilizzando esempi prelevati dalla banca dati studi di settore.

Tale attività non ha evidenziato criticità in relazione al modello di stima.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

Le attività effettuate si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TK30U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti e le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 09 settembre 2009

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO UK10U
(Studi medici)**

Codici Attività:

- 86.21.00 – Servizi degli studi medici di medicina generale;**
- 86.22.01 – Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi;**
- 86.22.03 – Attività dei centri di radioterapia;**
- 86.22.05 – Studi di omeopatia e di agopuntura;**
- 86.22.06 – Centri di medicina estetica;**
- 86.22.09 – Altri studi medici specialistici e poliambulatori;**
- 86.90.11 – Laboratori radiografici.**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UK10U (evoluzione dello studio di settore TK10U), con la nota prot. n. 2009/86612 del 4 giugno 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE in data 13 luglio 2009 e 29 luglio 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni oltre quelli desunti dalla banca dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell' Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale:
- Ordine degli Psicologi.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota pervenuta in data 11 settembre 2009, la FIMMG *“puntualizza alcuni aspetti che, nel corso degli incontri tra i rappresentanti della categoria, i rappresentanti dell' Agenzia e quelli della So.Se., hanno presentato maggiori complessità e soluzioni non immediate”*. In particolare viene rappresentato quanto segue.

- a) Nell'ambito dell'attività libero professionale di tipo specialistico sono comprese prestazioni che, pur essendo diverse da quelle normalmente contenute nel rapporto convenzionale, sono tuttavia erogate direttamente ai propri pazienti in esecuzione del rapporto di assistenza convenzionata. Più in particolare, si tratta di *“libera attività professionale indotta”*. Tale attività, si sottolinea nella nota, *“non può essere assimilata completamente a quella più tipicamente libero professionale. Si tratta di prestazioni che non hanno una remunerazione commisurata al tempo e alle risorse impiegate, come più tipicamente avviene nell'erogazione delle prestazioni libero professionali conseguenti ad un'attenta analisi costi/benefici. Quindi, tali prestazioni, hanno una significatività differente da quella espressa dai servizi erogati nell'ambito della vera e propria libera professione”*. Pertanto, sostiene la Federazione, *“sarebbe opportuno avere la possibilità, in occasione della compilazione ed invio dei dati utili all'elaborazione degli studi di settore di segnalare una distinzione tra le prestazioni che, pur non comprese nell'ambito del rapporto convenzionale prescritto dall'Accordo Collettivo Nazionale, sono erogate di conseguenza e quelle invece di natura più propriamente libero professionali”*.
- b) Con riguardo al numero dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, la Federazione segnala che *“tale variabile è proporzionale alla dispersione dei pazienti sul territorio”*. Si sottolinea che *“minore è la concentrazione degli abitanti, maggiore è la necessità per il medico di decentrare e quindi replicare i locali nell'ambito del territorio dove risiedono i propri assistiti. Pertanto, la significatività di tale variabile è in funzione di fattori non suscettibili di valutazione economica”*.
- c) In merito alle collaborazioni di cui si avvale il medico di medicina generale, la FIMMG ricorda che tali collaborazioni *“sono relative all'esercizio dell'attività convenzionata, in quanto si sostanziano nelle cosiddette*

sostituzioni di cui il medico in sua assenza è costretto ad avvalersi. Si tratta quindi di colleghi che nella forma della collaborazione professionale sostituiscono momentaneamente il medico nell'assistenza dei suoi clienti. Tali collaborazioni non sono pertanto riferibili all'esercizio dell'attività libero professionale di tipo specialistico”.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riguardo alle argomentazioni addotte al punto a), si evidenzia che è all'attenzione dell'Agenzia la richiesta di prendere in considerazione l'opportunità di operare una distinzione tra le prestazioni svolte nell'ambito dell'attività libero professionale di tipo specialistico e quelle che, pur diverse da quelle comprese nel rapporto convenzionale, sono erogate direttamente ai pazienti in esecuzione del rapporto di assistenza convenzionata.

Pertanto, si sta valutando di predisporre, all'interno del relativo modello dichiarativo, la richiesta di informazioni riguardanti tali prestazioni, da indicare nel quadro Z.

L'eventuale rilievo e valore del dato fornito sarà valutato in sede di evoluzione dello studio UK10U.

Con riferimento all'osservazione di cui al punto b), relativa al numero dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, occorre considerare che il fenomeno evidenziato dalla FIMMG assume proporzioni estremamente modeste, come peraltro verificato in sede di analisi del prototipo, tali da incidere in maniera assolutamente non significativa sulla stima dei compensi del professionista che opera prevalentemente in convenzione con il SSN.

In merito a quanto evidenziato dalla Federazione al punto c), si fa presente che l'Agenzia si riserva di valutare, in sede di predisposizione della circolare annuale sugli studi che entreranno in vigore per il periodo d'imposta 2009, *con il supporto dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dalle Associazioni a sostegno di quanto rappresentato*, la possibilità di richiamare l'attenzione degli Uffici locali, nello svolgimento dell'attività accertativa, sulle problematiche segnalate, al fine di tenerne conto in sede di applicazione dello studio.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK10U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 14/09/2009

Nota aggiornamento studi di settore

OGGETTO: Aggiornamento 2009 studio TK10U – Osservazioni conclusive.

Relativamente alla categoria dei medici di medicina generale (MMG) occorre distinguere l'attività esercitata in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale da quella eventualmente esercitata individualmente di natura specialistica, per la quale il medico percepisce i compensi direttamente dal cliente/paziente verso emissione di fattura.

Così come risulta dalle stesse note tecniche e metodologiche, nonché da quanto evidenziato dagli incontri avvenuti tra i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e quelli della categoria dei MMG, l'impostazione generale dello studio di settore TK10U tende a neutralizzare qualsiasi incidenza dei dati rilevati in connessione con l'attività convenzionata con il SSN.

Quindi, l'intera problematica applicativa degli studi di settore alla categoria dei MMG è circoscritta all'ambito dell'eventuale attività libero professionale esercitata fuori dalla convenzione con i SSN.

Anche in considerazione dei numerosi aspetti controversi chiariti negli incontri tra i rappresentanti della categoria e i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e della So.Se Spa, tuttavia conviene puntualizzare alcuni tra quelli che hanno presentato maggiore complessità e soluzioni non immediate:

- Nell'ambito dell'attività libero professionale di tipo specialistico, rilevante ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sono comprese prestazioni che, pur essendo diverse da quelle normalmente contenute nel rapporto convenzionale, tuttavia sono erogate direttamente ai propri pazienti in esecuzione comunque del rapporto di assistenza convenzionata. Più in particolare si tratta: **libera attività professionale indotta**. E' necessario considerare che tale attività non può essere assimilata completamente a quella più tipicamente libero professionale. Si tratta di prestazioni che non hanno una remunerazione commisurata al tempo ed alle risorse impiegate come più tipicamente avviene nell'erogazione delle prestazioni libero professionali conseguenti ad un'attenta analisi costi/benefici. Quindi, tali prestazioni, pur appartenendo alla categoria di quelle cui è applicabile lo studio di settore, hanno una significatività differente da quella espressa dai servizi erogati nell'ambito della vera e propria libera professione. Pertanto sarebbe opportuno avere la possibilità in occasione della compilazione ed invio dei dati utili all'elaborazione degli studi di settore di segnalare una distinzione tra le prestazioni che, pur non comprese nell'ambito del rapporto convenzionale prescritto dall'Accordo Collettivo Nazionale, sono erogate di conseguenza e quelle invece di natura più propriamente libero professionali.
- Relativamente al numero dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, è opportuno segnalare che tale variabile è proporzionale alla dispersione dei pazienti sul territorio. In altri termini, minore è la concentrazione degli abitanti, maggiore è la necessità per il medico di decentrare e quindi di replicare i locali nell'ambito del territorio dove risiedono i propri assistiti. Pertanto, la significatività di tale variabile è in funzione di fattori non suscettibili di valutazione economica.



- Circa le collaborazioni di cui si avvale il medico di medicina generale, conviene ricordare che queste sono relative all'esercizio dell'attività convenzionata, in quanto si sostanziano nelle cosiddette sostituzioni di cui il medico in sua assenza è costretto ad avvalersi. Si tratta quindi di colleghi che nella forma della collaborazione professionale sostituiscono momentaneamente il medico nell'assistenza dei suoi clienti. Tali collaborazioni non sono pertanto riferibili all'esercizio dell'attività libero professionale di tipo specialistico.

Carmine Scavone
(Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG)

Alessandro Meloncelli
(Consulente FIMMG Nazionale)

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO UK19

(Attività professionali paramediche indipendenti)

Codici Attività:

86.90.21 – Fisioterapia

86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UK19U (evoluzione dello studio di settore TK19U), con la nota prot. n. 2009/76678 del 18 maggio 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni, che si sono svolte presso i locali della SO.SE in data 10 giugno 2009 e 24 giugno 2009, sono stati esaminati gli esempi desunti dalla banca dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- AIORAO – Associazione Italiana Ortottisti Assistenza in Oftalmologia;
- Associazione Italiana Podologi;
- Ordine degli Psicologi.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota protocollo 01/PL/09 del 24 giugno 2009, la AIOraO – Associazione Italiana Ortottisti Assistenza in Oftalmologia- *“ritiene necessario segnalare l’inadeguatezza di figure non sanitarie inserite nello studio in oggetto.*

Nello specifico, la definizione di “Altre professioni paramediche indipendenti”, riferendosi alle “professioni sanitarie”, non può comprendere figure lavorative non regolamentate. Le professioni non regolamentate sono numerose e difficilmente classificabili, in generale sono attività indipendenti a carattere scientifico o artistico, la cui specificità risiede nel lavoro intellettuale (non devono avere carattere commerciale né industriale o agricolo). Alcune di queste professioni sono totalmente libere, mentre altre devono ottenere un’autorizzazione di esercizio. Sono esercitate senza una organizzazione ed un titolo di studio specifici.

Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione”.

Pertanto, la AIOraO ritiene che “il mantenimento e la validazione di figure non sanitarie nello studio UK19U costituisce un grave errore di metodo, oltre che contribuire al clima di illegalità diffusa e mancata osservanza delle norme in vigore. Basti pensare che i reati commessi da queste figure non regolamentate costituiscono tra l’altro “esercizio abusivo della professione” e “usurpazione di titoli”.

L’Associazione contesta inoltre “il riferimento nello studio all’inesatta classificazione ISTAT delle cosiddette “Attività paramediche indipendenti” codice 86.90.2. (Classificazione delle attività economiche Ateco 2007). Si legge nel testo...”Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie: 86.90.21- Fisioterapia; 86.90.2 -Altre attività paramediche indipendenti nca con la seguente descrizione: - servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera; - attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti”.

La AIOraO sostiene che “questa classificazione ISTAT contribuisce a generare confusione sulle professioni sanitarie, associando a queste altre attività che non possono essere definite “paramediche indipendenti”. L’attività di optometrista non è e non abilita all’esercizio di una professione sanitaria e non può essere confusa con quella dell’ottico (R.D. 31 maggio 1928, n. 1334), così come stabilito dal Consiglio di Stato che ha motivato la sentenza n. 5297 del 2005. Ai sensi della legge 42/99 e della legge 43/06 l’attività di optometrista si

configura come esercizio abusivo di professione sanitaria nonché esercizio abusivo della professione di Ortottista e Assistente di Oftalmologia, in considerazione che il tutto rientra nelle competenze di questa ultima figura professionale”.

In conclusione la AIORAO chiede di sviluppare, in ordine agli aspetti indicati, tutti gli approfondimenti necessari ad apportare adeguati correttivi allo studio in revisione UK19U.

In particolare, chiede la rimozione dei riferimenti alla figura dell’optometrista ed a tutte quelle figure non regolamentate in ambito sanitario.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota della Associazione AIORAO, occorre considerare che gli studi di settore vengono elaborati tenendo conto della tabella dei codici di classificazione delle attività economiche pubblicata dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Pertanto, lo studio UK19U trova applicazione nei riguardi di tutte le attività che rientrano nei codici 86.90.21 – *Fisioterapia* e 86.90.29 – *Altre attività paramediche indipendenti*.

Tuttavia, l’Agenzia ha tenuto conto delle argomentazioni addotte dalla AIORAO, peraltro già espresse verbalmente dai propri delegati nel corso delle riunioni per l’esame del prototipo dello studio UK19 ed ha introdotto importanti modifiche nel modello dello studio.

In particolare, le informazioni richieste nel quadro D, nella sezione “Tipologia dell’attività”, sono state formulate in modo da tener ben distinte le “Attività sanitarie ed arti ausiliarie” dalle “Altre attività”.

Si ritiene che in tal modo si possa evitare il rischio, lamentato dalla Associazione, di generare confusione e commistione nella valutazione delle diverse tipologie di attività interessate dallo studio UK19U.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK19U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese e i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "Revisione congiunturale speciale degli studi di settore" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 08/09/2009



www.aiorao.it

Prot. 01/PL/09
Roma li 24/06/09

Alla **Commissione degli esperti**
SOSE - Società per gli Studi di settore
via Mentore Maggini, 48/c - Roma

Oggetto: revisione dello studio di settore UK19U

In riferimento all'evoluzione dello Studio di Settore TK19U (nuovo studio UK19U) che interessa anche la professione sanitaria di Ortottista Assistente in Oftalmologia, la scrivente AIOraO che risulta rappresentativa della professione a livello nazionale ai sensi del D.M. 14.04.05 e del D.M. 19.06.06, ritiene necessario segnalare l'inadeguatezza di figure non sanitarie inserite nello studio in oggetto.

Nello specifico la definizione di "**Altre professioni paramediche indipendenti**" riferendosi alle "professioni sanitarie" non può comprendere figure lavorative non regolamentate. Le *professioni non regolamentate* sono numerose e difficilmente classificabili, in generale sono attività indipendenti a carattere scientifico o artistico, la cui *specificità* risiede nel lavoro intellettuale (non devono avere carattere commerciale né industriale o agricolo). Alcune di queste professioni sono totalmente libere, mentre altre devono ottenere un'autorizzazione di esercizio. Sono esercitate senza una organizzazione ed un titolo di studio specifici.

Sono **professioni sanitarie** quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, così come risultante dalla normativa in vigore e di seguito brevemente riportata:

- A. ai sensi Legge 1 febbraio 2006, n.43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" all'art. 1. comma 1: *Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione;*
- B. la legge n. 251 del 10 agosto 2000, che ha effettuato il riordino di quelle professioni definite dal Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e succ. mod. "professioni sanitarie ausiliarie" e per le quali la legge n. 42 del 26 febbraio 1999 ha eliminato il termine "ausiliarie", all'art. 1 disciplina le professioni sanitarie infermieristiche e la professione sanitaria ostetrica;



www.aiorao.it

- all'articolo 2 disciplina le professioni sanitarie riabilitative; all'articolo 3 disciplina le professioni tecnico sanitarie; all'art. 4 disciplina le professioni tecniche della prevenzione;
- C. ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo del 2 dicembre 2005 "Principi fondamentali in materia di professioni, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131", la legge statale definisce *"i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato"*.

Pertanto il mantenimento e la validazione di figure non sanitarie nello studio UK19U costituisce un grave errore di metodo, oltre che contribuire al clima di illegalità diffusa e mancata osservanza delle norme in vigore. Basti pensare che i reati commessi da queste figure non regolamentate costituiscono tra l'altro:

- A. **Esercizio abusivo della professione** - È previsto dal codice penale (art. 348) nei seguenti termini: *"Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (c.c. 2229), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516"*. Tra le professioni sopra indicate rientrano quelle sanitarie principali e ausiliari. È evidente l'interesse dello Stato di salvaguardare il pubblico contro l'iniziativa di coloro che non essendo abilitati, cioè professionalmente non idonei, possono costituire un grave pericolo per la salute. È opportuno sottolineare, considerate le posizioni assunte da alcuni medici che il Codice deontologico dei Medici (art. 82) fa divieto al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire in qualsiasi modo chi esercita abusivamente la professione sanitaria, anche nel settore delle cosiddette "pratiche alternative". È dovere del medico denunciare ogni forma di abusivismo all'Ordine professionale.
- B. **Usurpazione di titoli** - È un altro reato previsto dal codice penale (art. 498) che punisce con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 chiunque abusivamente porta in pubblico i segni di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, ovvero si arroga dignità, gradi accademici o titoli o qualità di uffici, impieghi o professioni. Questo reato, che è cosa diversa dall'esercizio abusivo della professione, è realizzato, ad esempio, da chi si fregia del titolo di dottore, ortottista, di specialista, di professore e così via.



www.aiorao.it

Soltanto a scopo informativo e chiarificatore, di seguito riportiamo integralmente l'elenco delle professioni sanitarie di area non medica così come pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali:

Professione	Rif. normativo Profilo
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA	
Infermiere	D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6) Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/CEE L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)
Ostetrica /o	D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6) Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)
Infermiere Pediatrico	D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	
Podologo	D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista	D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista	D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia	D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva	D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale	D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)



www.aiorao.it

Educatore Professionale	D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	
Area Tecnico - diagnostica	
Tecnico Audiometrista	D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia	D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n. 116)
Area Tecnico - assistenziale	
Tecnico Ortopedico	D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista	D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari	D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista Dentale	D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista	D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE	
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario	D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
Altri riferimenti normativi: D. Lgs. 02.05.1994, n. 319; D. Lgs. 27.01.1992, n. 115; Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; L. 10.08.2000, n. 251; L. 26.02.1999, n. 42; L. 08.01.2002, n.1; D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118; D.M. 02.04.2001, Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni	



www.aiorao.it

sanitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001, n.128.
Direttive comunitarie 89/48 CEE, 92/51/CEE e 2001/19/CE

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Professione	Riferimenti normativi Profilo
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1.
Ottico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12.
Odontotecnico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11.
Puericultrice	L. 19 luglio 1940, n. 1098
Altri riferimenti normativi: D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266; D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.	

ALTRE FIGURE

Professione	Riferimenti normativi Profilo
Operatore socio-sanitario	Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, n. 91

Si contesta il riferimento nello studio all'inesatta classificazione ISTAT delle cosiddette "Attività paramediche indipendenti" codice 86.90.2. (Classificazione delle attività economiche Ateco 2007). Si legge nel testo... "Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie: 86.90.21 Fisioterapia; **86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti** nca con la seguente descrizione: - servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera; - attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti".

È evidente come questa classificazione ISTAT contribuisca a generare confusione sulle professioni sanitarie, associando a queste altre attività che non possono essere definite "paramediche indipendenti".



www.aiorao.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA
Responsabile Nazionale Politiche del Lavoro

L'attività di optometrista non è e non abilità all'esercizio di una professione sanitaria e non può essere confusa con quella dell'ottico (R.D. 31 maggio 1928, n. 1334), così come stabilito dal Consiglio di Stato che ha motivato la sentenza n. 5297 del 2005.

Ai sensi della legge 42/99 e della legge 43/06 l'attività di optometrista si configura come esercizio abusivo di professione sanitaria nonché esercizio abusivo della professione di Ortottista e Assistente di Oftalmologia, in considerazione che il tutto rientra nelle competenze di questa ultima figura professionale.

In conclusione il sottoscritto Montes Marco, in qualità di Responsabile Nazionale delle Politiche del Lavoro dell'AIOraO e di membro della Commissione degli Esperti sugli Studi di Settore, chiede di sviluppare, in ordine agli aspetti sopra indicati, tutti gli approfondimenti necessari ad apportare adeguati correttivi allo studio in revisione UK19U.

In particolare si chiede la rimozione dei riferimenti alla figura dell'optometrista ed a tutte quelle figure non regolamentate in ambito sanitario.

Chiediamo infine che detta nota sia inserita integralmente nella documentazione allegata allo studio di settore UK19U.

Marco Montes

AIOraO

Responsabile nazionale Politiche del Lavoro

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO UK22
(Servizi veterinari)**

<p>Codice Attività: 75.00.00 – Servizi veterinari</p>
--

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UK22U (evoluzione dello studio di settore TK22U), con nota prot. n. 90374/2009 sono stati comunicati i risultati della cluster analisi e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE, in data 8 luglio e 22 luglio sono stati esaminati gli esempi desunti dalla banca dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e della seguente Associazione:

- FNOVI – Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. 2304/2009/F/g1 del 21/08/09, la FNOVI – Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, rileva che *“nel panorama della veterinaria esiste una realtà rappresentata dai medici veterinari che svolgono*

l'attività professionale presso cliniche veterinarie con annesso "pronto soccorso".

In queste strutture un professionista può svolgere turni di 15 o 24 ore, in regime di convenzione, più volte la settimana, e molto spesso il fatturato finale non è proporzionale alle ore svolte. In questo caso il professionista ha un rapporto di consulente, perché i turni non sono costanti nelle settimane e nei mesi e, generalmente, la struttura veterinaria non assume dipendenti per avere minor carico burocratico".

A parere dell'Associazione, "è evidente che spesso questi colleghi, a causa del numero eccessivo di ore che svolgono a fronte di un ricavo calcolato a turno, possono non risultare coerenti secondo i parametri indicati dagli Studi di Settore. Questo può accadere nel settore degli animali da compagnia ma, anche se più sporadicamente, anche in quello degli animali da reddito, in particolare nel settore equino".

Un'altra situazione, segnalata dalla FNOVI, in cui "la coerenza risulta alterata è rappresentata da quei medici veterinari che svolgono attività professionale negli animali da reddito ed hanno un numero molto alto di aziende che seguono come consulenti o in cui svolgono un'attività chirurgica che li porta ad avere un alto reddito, risultando pertanto congrui, ma ad avere delle rese orarie molto alte per il cluster di appartenenza.

Questa incongruenza, se da un lato parrebbe non determinare alcun problema per il contribuente, dall'altro potrebbe essere letta, da parte dell'Agenzia, come una situazione nella quale si realizza del reddito sommerso".

Da ultimo la FNOVI si sofferma sul capitolo "correttivi anti crisi", sebbene questo argomento riguardi più in generale la complessiva situazione congiunturale. Al riguardo, la Federazione sostiene che i correttivi esistenti non siano sufficientemente efficaci nel contrastare una crisi rilevata nel corso del 2009. Tale valutazione si basa su riscontri che investono tutto il territorio nazionale sia nel settore animali da compagnia sia in quello degli animali da reddito.

"La correzione, purtroppo, andando ad agire solo sul gap remunerativo esistente fra il 2008 ed il 2007, riesce solo in piccola parte a dare una risposta alla diminuzione delle entrate del professionista".

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si evidenzia che è all'attenzione dell'Agenzia la richiesta, formulata verbalmente dai delegati della FNOVI nel corso delle riunioni, in merito alla opportunità di prendere in considerazione anche parametri di percorso chilometrico, visto il variare del prezzo del carburante, per valutare la

posizione dei professionisti che svolgono l'attività prevalentemente in maniera itinerante.

Pertanto, si sta valutando di prevedere, all'interno del relativo modello dichiarativo, la richiesta di informazioni riguardanti l'ammontare delle “*spese per carburante*”. L'eventuale rilievo e valore del dato fornito sarà valutato in sede di evoluzione dello studio UK22.

Per quanto concerne invece le osservazioni addotte nella nota sopracitata, si fa preliminarmente presente che l'esame del prototipo dello studio, compiuto utilizzando esempi prelevati dalla banca dati studi di settore in mancanza di esempi concreti forniti dalle Associazioni, non ha rivelato criticità relative alla determinazione della congruità e della coerenza nel senso paventato dalla FNOVI.

In merito infine alle osservazioni relative alla necessità di introdurre appositi correttivi della funzione di ricavo/compenso dello studio che tengano conto degli effetti della crisi economica che sta interessando anche il settore in argomento, si fa presente quanto segue.

L'Amministrazione finanziaria, come già successo in passato con il verificarsi di determinate congiunture economiche sfavorevoli, ritiene centrale ogni intervento utile a rendere gli studi di settore sempre più aderenti alle mutate condizioni economiche del paese, in particolar modo tenendo in considerazione i diversi effetti che la crisi può aver generato sulle singole attività interessate dall'applicazione degli studi di settore.

Tuttavia allo stato attuale non sussistono sufficienti elementi di valutazione per poter determinare quali siano stati gli effetti, per lo specifico comparto, della crisi nel corso del 2009.

Pertanto, occorre procedere ad una analisi dettagliata dei dati e delle informazioni riferiti al periodo d'imposta 2009 al fine di poter esaminare l'impatto sui singoli settori economici

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK22U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art.

8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “...*al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 10/09/2009

Roma, 21 agosto 2009

Prot. n. 2304/2009/F/gl

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

c.a. Dr.ssa Antonella Pallotta

LORO SEDI

Via e-mail: dc.acc.studisetto@agenziaentrate.it

Oggetto: Considerazioni sull'evoluzione del TK22U in UK22U

Gent.ma Dr.ssa Pallotta,

nell'ambito dell'evoluzione degli Studi di Settore che riguardano il nostro settore, la Federazione è stata raggiunta da alcune osservazioni e rilievi, formulate da parte di diversi colleghi, che riteniamo opportuno dover condividere con il Suo Ufficio.

Nel panorama della veterinaria esiste una realtà che dobbiamo considerare, rappresentata dai medici veterinari che svolgono l'attività professionale presso cliniche veterinarie con annesso "pronto soccorso".

In queste strutture un professionista può svolgere turni di 15 o 24 ore, in regime di convenzione, più volte la settimana, e molto spesso il fatturato finale non è proporzionale alle ore svolte. In questo caso il professionista ha un rapporto di consulente, perché i turni non sono costanti nelle settimane e nei mesi e, generalmente, la struttura veterinaria non assume dipendenti per avere minor carico burocratico.

E' evidente che spesso questi colleghi, a causa del numero eccessivo di ore che svolgono a fronte di un ricavo calcolato a turno, possono non risultare coerenti secondo i parametri indicati dagli Studi di Settore. Quanto evidenziato può accadere nel settore degli animali da compagnia ma, anche se più sporadicamente, anche in quello degli animali da reddito, in particolare nel settore equino.

Un'altra situazione in cui la coerenza risulta alterata è rappresentata da quei medici veterinari che svolgono attività professionale negli animali da reddito ed hanno un numero molto alto di aziende che seguono come consulenti o in cui svolgono un'attività chirurgica che li porta: ad avere un alto reddito, risultando pertanto congrui , ma ad avere delle rese orarie molto alte per il cluster di appartenenza.

E' importante per la nostra Federazione sottolineare questa incongruenza che, se da un lato parrebbe non determinare alcun problema per il contribuente, dall'altro potrebbe essere letta, da parte dell'Agenzia, come una situazione nella quale si realizza del reddito sommerso.

Infine ci preme soffermarci sul capitolo "correttivi anti crisi" che, anche se non appartengono all'evoluzione degli Studi, bensì alla situazione congiunturale, crediamo non siano sufficientemente efficaci nel contrastare una crisi che riteniamo, in base a riscontri su tutto il territorio nazionale sia nel settore animali da compagnia sia in quello degli animali da reddito, essere aumentata nel corso del 2009.

La correzione, purtroppo, andando ad agire solo sul gap remunerativo esistente fra il 2008 ed il 2007, riesce solo in piccola parte a dare una risposta alla diminuzione delle entrate del professionista.

In attesa di ricevere esempi di Studi da potere inoltrarvi, anche se difficilmente ottenibili considerato il mese estivo, restiamo in attesa di un Suo gentile riscontro.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO UK23U
(Servizi di ingegneria integrata)**

**Codice Attività:
70.32.0 – Servizi di ingegneria integrata.**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UK23U (evoluzione dello studio di settore TK23U), con la nota prot. n. 2009/86601 del 4 giugno 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 02 luglio 2009 e 16 luglio 2009.

Alla riunione del 02 luglio 2009 hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE. ed a quella del 16 luglio 2009, oltre ai rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della SO.SE., anche le seguenti Associazioni:

- OICE;
- CONFINDUSTRIA;
- CNG/GL.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Non sono pervenute osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

3) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK23U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti e le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "Revisione congiunturale speciale degli studi di settore" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 09 settembre 2009

VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2009

STUDIO UK24U

(Consulenze fornite da agrotecnici e periti)

Codice Attività:

74.90.12 – Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari.

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione .

Relativamente allo studio UK24U (evoluzione dello studio di settore TK24U), con le note prot. n. 2009/35546 del 5 marzo 2009 e prot. n. 2009/54723 del 7 aprile 2009, inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 1 aprile 2009 e 12 maggio 2009.

Le suddette note sono state inoltrate per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, agli indirizzi dalle stesse comunicati all'Agenzia.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

2.1 COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

Con nota prot. n. 4461 del 16 giugno 2009, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, ha rappresentato quanto segue:

- a) *“rispetto allo studio “TK24U” vi è una contrazione del numero dei cluster, infatti, si passa da 11 a 8, pur nel rispetto delle stesse tipologie di attività professionali. La trasmigrazione e concentrazione di tipologie di attività professionali in un numero minore di gruppi omogenei, potrebbe comportare per il contribuente un maggior carico fiscale. L’inserimento di nuove attività in un cluster fa scattare un appesantimento del gruppo nel quale lo studio di settore inserisce il professionista, per cui lo potrebbe rendere inadeguato alla sua realtà, circostanza, questa, che provocherebbe lo scostamento in negativo della congruità. Al fine di evitare criticità, che potrebbero essere causate per l’effetto di quanto innanzi riportato, si propone che per il prototipo “UK24U” venga mantenuta la stessa descrizione economica dei cluster dell’attuale studio “TK24U” e che per i professionisti che per la loro attività rientrano in più cluster sia prevista la compensazione tra la eventuale non congruità e non coerenza che ne scaturirà per l’appartenenza ad uno o più cluster, con la eventuale congruità e coerenza che ne scaturirà per l’appartenenza anche ad altri cluster”;*
- b) *“l’individuazione dei valori minimi con i quali confrontare i valori medi dichiarati dal professionista per ogni tipologia di incarico, non tiene conto del radicale mutamento dei compensi professionali determinatosi in seguito all’entrata in vigore del D.L. 4/7/06, n. 223, convertito nella L. n. 248/06. Questo mutamento di fatto ha abrogato le norme relative agli obblighi di determinazione dei compensi con l’applicazione di tariffe minime per le attività libero professionali. I valori minimi adottati sono in alcuni casi troppo elevati risultando superiori anche a quelli praticati per conto di soggetti quali gli Enti Pubblici (MIPAF, AGEA, ecc), o di società aggiudicatrici di gare di appalto pubblico (SIN, AGECONROL, ecc)”;*
- c) *“il prototipo non rappresenta la valenza attribuita agli incarichi per i quali siano stati percepiti compensi parziali nell’anno di riferimento e in anni successivi. Bisogna tener conto che spesso i Periti Agrari, come avviene per le altre categorie professionali, spesso ricevono acconti, in particolare per le prestazioni di lunga durata, e, solo alla fine il saldo. In questi casi la percezione di numerosi acconti, spesso di modesta entità, possono determinare effetti negativi nell’applicazione dello studio, perchè un solo incarico può risultare duplicato o triplicato negli Studi di Settore, in quanto è indicato per ogni esercizio in cui si riceve un acconto ed ha per conseguenza*

un valore minimo rispetto a quello richiesto ai fini della congruità. La conseguenza di ciò è che compensi complessivi risultano congrui per un determinato incarico portato a termine entro l'anno, mentre risultano non congrui se i compensi complessivi per un determinato incarico che dura più di un anno, debbono essere ripartiti in più esercizi. Per la risoluzione di questo importante aspetto si chiede all'Ufficio Studi di Settore dell'Agenzia delle Entrate di trattare questa problematica, comune a tutte le Categorie Professionali, adottando la stessa metodologia messa in atto per gli altri Studi di Settore”;

- d) *“il prototipo non coglie le posizioni di quei professionisti che sono incaricati a svolgere funzioni di controllo per le quali operano in regime di convenzione. Le tipologie di attività ricadenti in quest'ambito sono principalmente identificabili nelle istruttorie o nei controlli per conto di Enti pubblici a carattere nazionale e territoriale, di Società aggiudicatrici di gare di appalto pubblico, di Organismi a cui è demandato il compito di mettere in atto progetti di miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli, di Organismi a cui è demandato la responsabilità di svolgere compiti di tutela e controllo ai prodotti: DOC, DOP, IGT, IGP, ottenuti da agricoltura biologica, ecc, (MIPAF, AGEA, Regioni, Province, CCIAA, AGECONTROL, SIN, Organismi di tutela e controllo, ecc). In questo quadro, è bene ricordare che molti professionisti, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione, ricevono incarichi per l'esecuzione di controlli/istruttorie per i quali percepiscono compensi che non sono rispondenti ai parametri individuati nello studio in esame e che potrebbero condurre a risultati di non congruità. Al fine di meglio rappresentare la realtà operativa ed economica dei tecnici che operano in questo settore, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati propone di introdurre delle ulteriori informazioni nel relativo modello dichiarativo per individuare con maggiore precisione tali soggetti”;*
- e) *“il prototipo, inoltre, non coglie le posizioni di quei professionisti che operano quasi esclusivamente con carattere di continuità per alcuni tipi di clientela in grado di assicurare al professionista un notevole numero di incarichi. Questi sono pagati complessivamente in base a compensi forfetari, che in generale sono unitariamente molto bassi perché viene garantita loro la continuità e la ripetitività delle prestazioni. A riguardo, si propone di introdurre una sostanziale modifica nel relativo modello dichiarativo, in modo da consentire di pervenire a informazioni ragionevolmente più attendibili”;*
- f) *“dal rigo D40 al rigo D43 nell'ambito della specifica attività delle “perizie grandine”, occorre definire meglio nel rispetto della realtà operativa, i ruoli ricoperti e i relativi compensi. In merito, si propone di introdurre una sostanziale modifica in modo da consentire di pervenire a informazioni ragionevolmente più attendibili”;*

g) “al rigo D65 del modello dichiarativo, occorre inserire la dicitura “*Enti pubblici a carattere nazionale e territoriale, di Società aggiudicatrici di gare di appalto pubblico, di Organismi a cui è demandato il compito di mettere in atto progetti di miglioramento qualitativo finanziati dalla CE, o di svolgere compiti di tutela e controllo sulla DOC, DOP, IGT, IGP, ottenuti da agricoltura biologica, ecc. (Tribunali, MIPAF, AGEA, Regioni, Province, CCIAA, Agecontrol, SIN, Consorzi di tutela e controllo, ecc)*”, nonché, al rigo “D77”, la dicitura “*Perito Agrario e Perito Agrario Laureato*”.

In definitiva, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati pur riconoscendo una maggiore attendibilità del prototipo studio di settore “UK24U” rispetto al passato e considerato che:

- “*lo studio UK24U ha subito modifiche radicali rispetto al modello TK24U*”;
- “*allo stato attuale non è ancora possibile valutare l’impatto della grave crisi economica che sta investendo il nostro paese*”;
- “*lo studio di settore è lo strumento che dovrebbe adottare la semplificazione dei meccanismi e delle procedure per la valutazione della effettiva capacità di ogni contribuente di produrre ricavi o compensi in condizioni di normalità economica*”;
- “*l’obiettivo che si propone di realizzare per ciascun contribuente è quello di definire un percorso trasparente per determinare la presunta capacità contributiva*”;

propone che l’approvazione definitiva dello studio UK24U avvenga dopo un adeguato periodo di monitoraggio che consenta di apportare le necessarie modifiche per eliminare i difetti riscontrati e soprattutto per renderlo più aderenti alla realtà.

2.2 COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Con nota prot. n. 2653 OR/ml del 30 giugno 2009, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, nel richiamare quanto già affermato nella precedente nota prot. n. 1261/2009 del 19 marzo 2009, fa presente quanto segue.

a) Lo sdoppiamento dello studio TK24U, dividendo le dichiarazioni degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati da quelle dei Periti agrari, è ritenuta condizione preliminare affinché il predetto Collegio possa prestare il proprio consenso all’approvazione dello Studio stesso, in quanto le due categorie, “*per quanto professionalmente per gran parte simili, sono categorie, invece, assai distanti per ciò che attiene ai compensi percepiti*”. Lo sdoppiamento potrebbe avvenire sia prevedendo due distinti modelli (eventualmente distinguendoli con “A” e “B”) che prevedendone uno solo, ma con adeguati

correttivi quale, ad esempio, il trasferimento delle attuali righe Z17 e Z18 (che distinguono gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati ed i Periti agrari) all'inizio del modello, come campi bloccanti.

- b) Le richieste di informazioni contenute nel modello di applicazione dello studio di settore dovrebbero prevedere anche un elenco di “*Prestazioni a forfait*”, al fine di individuare meglio le modalità di svolgimento dell'attività e il relativo livello di compensi per gruppi di prestazioni fornite congiuntamente. Al fine di evitare difformità di compilazione del predetto modello e, di conseguenza, applicazione non corrette dello studio, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, suggerisce di fornire una definizione del termine “*incarico*” quanto più precisa possibile nelle istruzioni al modello dichiarativo.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, si fa presente quanto segue.

- Per quanto riguarda il punto a) delle osservazioni, si fa presente che la semplificazione del numero dei modelli organizzativi avvenuta nell'evoluzione dello studio TK24U risponde ad una esigenza di razionalizzazione dello studio sul settore.

Il raggruppamento dei contribuenti in gruppi omogenei è avvenuto principalmente sulla base della tipologia di attività esercitata dal professionista. In particolare, la semplificazione dei modelli organizzativi avvenuta nell'evoluzione dello studio di settore TK24U è dipesa dal raggruppamento di attività affini risultanti rilevanti nella determinazione dei compensi complessivi, ossia “*progettazione*” e “*direzione lavori*” (cluster 3), “*assistenza*” e “*consulenza*” tecnico-economica (cluster 5), attività di “*indagini*” e “*studi*” (cluster 6), “*analisi/controlli di prodotti o sostanze agrarie*” e “*controlli di qualità*” (cluster 8). Tale impostazione, oltre a rispondere ad una logica di analisi economica sul settore, potrebbe successivamente agevolare la semplificazione delle voci inserite nel Quadro D del Modello di rilevazione dei dati utili per l'applicazione dello studio di settore. Inoltre, occorre precisare che, tecnicamente, non è attuabile l'ipotesi di *mantenere, per lo studio UK24U, la stessa descrizione delle attività economiche esistente nel modello relativo al vecchio studio TK24U*, poiché tale modifica non consentirebbe il corretto funzionamento dello studio. Infine, si fa presente che quanto ipotizzato sugli effetti di non congruità o non coerenza per la concentrazione dei contribuenti in un numero inferiore di cluster, non è stato verificato in sede di presentazione dello studio UK24U.

- Per quanto riguarda il punto b) delle osservazioni, in relazione alla possibile modifica del mercato causata dall'introduzione della "*Legge Bersani*", si fa notare che il periodo d'imposta preso a base per l'attività di evoluzione dello studio è stato interessato dagli effetti dovuti all'eliminazione delle tariffe professionali minime avvenuta con la predetta legge. Tuttavia, l'attribuzione della "*tariffa minima*" relativa alle attività svolte è stata basata su criteri estremamente prudenziali.
- Per quanto riguarda il punto c) delle osservazioni, va rilevato che un aspetto caratteristico e critico nella stima dei compensi è sempre stato quello relativo alla variabilità degli stessi a fronte di una tipologia di prestazione effettuata. Per cogliere e gestire correttamente questo aspetto, nelle funzioni di compenso, per ogni specifica tipologia di incarico, le prestazioni effettuate sono ponderate sulla base del valore medio dichiarato e successivamente confrontate con un valore definito congruo dallo studio che rappresenta un valore minimo e non medio. Si deve, inoltre, tener presente che la definizione di tale valore minimo si fonda sulla raccolta di informazioni fornite dai contribuenti stessi che riguardano anche valori riferiti agli acconti percepiti dal professionista. Detti valori, pertanto, contribuiscono anch'essi ad individuare il valore di soglia su cui stabilire la congruità
- Infine, in relazione alle osservazioni di cui ai punti da d) a g), va preliminarmente fatto rilevare che le informazioni riguardanti:
 - i professionisti che sono incaricati a svolgere funzioni di controllo per le quali operano in regime di convenzione;
 - le modalità di pagamento in base a compensi forfetari;
 - la realtà operativa, i ruoli ricoperti e i relativi compensi nell'ambito della specifica attività delle "*perizie grandine*",

fanno già parte del pacchetto di informazioni in base al quale è stato elaborato il nuovo studio di settore UK24U.

L'evoluzione del precedente studio è stata condotta, anche sulla base delle nuove informazioni che sono state raccolte grazie al contributo degli Ordini e delle Associazioni professionali. Questi ultimi, infatti, hanno proposto, negli anni precedenti, alcune modifiche del modello dichiarativo al fine di cogliere gli aspetti evidenziati Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati .

Con riferimento a quanto evidenziato nella nota Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, nella quale si richiede, sostanzialmente, una modifica delle informazioni contenute nel modello di applicazione dello studio, UK24U con nuove variabili, l'Agenzia delle entrate, come già anticipato in sede di riunione, valuterà l'opportunità di integrare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio UK24U con

ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la futura evoluzione dello studio, laddove le modifiche risultino compatibili con la corretta applicazione dello studio di settore .

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK24U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 14 settembre 2009



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

Roma, 19 marzo 2009

Prot. n. 1261 OR/ml

Oggetto: Studio di settore UK24U
(*ex-TK24U*). Consulenze
fornite da Agrotecnici -
Periti agrari.
Cluster analysis.

**Richiesta di sdoppiamento
dello studio.**

e, p.c.

Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott. Massimo VARRIALE
Ufficio Studi di Settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail dc.acc.studiodisettore@agenziaentrate.it

Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott. Alessandro MADIA
Ufficio Studi di Settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail alessandro.madia@agenziaentrate.it

e, p.c.

Spett. Agenzia delle Entrate
alla c.a. Dott.ssa Alessandra MENNA
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail alessandra.menna@agenziaentrate.it

Si richiama la nota di codesta Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di pari argomento, per precisare quanto segue:

- 1) L'Agenzia delle Entrate, con precedente nota n. 78093/2006 del 12 maggio 2006, comunicava i risultati derivanti dalla "*cluster analysis*", definendo 11 *cluster*. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con nota del 31 maggio 2006, inviò le proprie osservazioni specificandole per ogni *cluster*.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47100 FORLÌ
Tel. 0543/720.908 - Fax 0543/795.263 - E-mail: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it
SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531 - 06/6885.2082

- 2) In seguito lo scrivente Collegio Nazionale, con nota del 25.1.2008, prot. n. 391 (*ad ogni buon conto qui unita in copia*), rinnovava la precedente richiesta di pervenire **ad uno sdoppiamento** dello studio di settore ex-TK24U, dividendo gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati dai Periti agrari, specificando chiaramente le ragioni oggettive che rendevano ineludibile questo sdoppiamento.
- 3) A tale richiesta (*ed a quella successiva del 6.2.2008*) non venne data una formale risposta positiva, ma venne detto che, per ovviare alla difficoltà di sdoppiare il codice di attività 74.90.12 (*che gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati "condividono" con i Periti agrari*), nel successivo modello con cui i contribuenti avrebbero comunicato i dati rilevanti ai fini degli studi di settore, sarebbe stata introdotta una casella "AGROTECNICI/PERITI AGRARI", barrando la quale il contribuente poteva "dichiarare" la propria, distinta appartenenza professionale, quindi pervenendo a quello sdoppiamento "di fatto" che aveva reso precedentemente inattendibile lo studio di settore TK24U, nella sua forma "unica" per le due categorie professionali.
- 4) Con nota prot. n. 35546 del 5.3.2009 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato i dati della nuova "Cluster analysis" relativi allo studio di settore UK24U (*ex-TK24U*), riducendo i *cluster* da 11 ad 8, però mantenendo insieme Agrotecnici e Periti agrari.
- 5) Si deve qui ribadire come la mancata distinzione delle due categorie renda, a giudizio dello scrivente, **sostanzialmente inattendibile** la nuova "clusterizzazione", in quanto:
- a) le categorie degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e quella dei Periti agrari, per quanto professionalmente per gran parte simili, **sono categorie invece assai distanti, per ciò che attiene ai compensi percepiti**, non consentendo più *-almeno sotto questo profilo-* di essere identicamente valutate;
- b) ad esempio gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati **non hanno una tariffa professionale** (*a differenza dei Periti agrari, i quali, invece, ne dispongono*), talchè essi non praticano e non hanno mai praticato "minimi tariffari" verso la clientela, operando invece in regime di concorrenza di libero mercato; ne consegue una netta difformità di comportamento tariffario e di guadagni corrispondenti (*più alti per i Periti agrari e più bassi per gli Agrotecnici*);
- c) peraltro vi è prova di questo nei redditi professionali dichiarati dagli iscritti nelle rispettive Casse di previdenza (*rectus: Gestioni previdenziali*) **che per Agrotecnici e Periti agrari sono distinte**.
Al 31.12.2007 i Periti agrari esercenti la relativa attività professionale ed iscritti nella autonoma previdenza come "attivi" erano 3.302, con un **compenso lordo medio** (*si intende tale la somma dei compensi professionali percepiti, al lordo delle spese*) di 18.761,35 € per iscritto attivo ed un **reddito medio netto** (*cioè i compensi depurati dai costi*) di 13.128,40 €.

Nel medesimo anno gli Agrotecnici professionalmente attivi iscritti nella rispettiva Gestione previdenziale erano in numero di 1.169, con un **compenso lordo medio** di 12.147,13 euro per iscritto attivo ed un **reddito netto medio** di 8.152,26 euro per iscritto attivo; il tutto come da riassunto che segue:

ANNO 2007

	<u>Agrotecnici</u>	<u>Periti Agrari</u>	Differenza (Agrotecnici rispetto ai Periti agrari)
Compenso medio lordo	12.147,13	18.761,35	-54,45%
Reddito medio netto	8,152,26	13.128,40	-61,04%

i dati degli anni precedenti indicano analoghe, quando non più marcate, differenze nei compensi percepiti dalle due categorie;

alla luce di quanto esposto appare evidente **l'impossibilità** di mantenere un unico "Studio di settore" le due categorie, professionalmente simili ma, sotto il profilo dei compensi percepiti, così diverse (*i ricavi degli Agrotecnici sono il 54% in meno rispetto ai Periti agrari*).

- 6) Peraltro la numerosità dei contribuenti che compongono gli 8 nuovi *cluster* è, in taluni casi, così ridotta (*nel cluster n. 6 ci sono appena 94 soggetti*) che la presenza anche di un ridotto numero di Periti agrari, falsa completamente la clusterizzazione e la determinazione dei compensi degli Agrotecnici.

Pertanto, stante la descritta situazione, lo scrivente non è in condizioni di poter fare attendibili osservazioni o rilievi sui "*cluster*", dal momento che i dati dei 3.207 Professionisti esaminati, solo in parte, appartengono a Professionisti iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Per tali ragioni si deve qui rinnovare la *-più volte-* richiamata richiesta di sdoppiamento e/o separazione **dello Studio di settore degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati da quello dei Periti agrari.**

Si ringrazia per l'attenzione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)

Allegato: nota Collegio Nazionale prot. n. 391 del 25.1.2008.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

Roma, 30 giugno 2009

Prot. n. 2653 OR/ml

Oggetto: Richiesta osservazioni
relative allo Studio di settore
UK24U (*evoluzione dello
studio TK24U*) - Codici
attività 74.90.12.

Consulenza agraria fornita
da Agrotecnici e da
Agrotecnici laureati e
Periti agrari.

Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott. Massimo VARRIALE
Uffici Studi di Settore
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail dc.acc.studiodisettore@agenziaentrate.it

e, p.c. Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott.ssa Alessandra MENNA
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail alessandra.menna@agenziaentrate.it

e, p.c. Spett. Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale di Accertamento
alla c.a. Dott. Alessandro MADIA
Viale Europa, 242
00144 ROMA EUR
e-mail alessandro.madia@agenziaentrate.it

RACCOMANDATA

Si richiama la nota prot. n. 2009/91195 del 11.6.2009, di pari argomento, di codesta Direzione Centrale Accertamento dell' Agenzia delle Entrate, per precisare quanto segue:

1. Il modello di studio che si viene a validare è quello che sarà utilizzato dai contribuenti per UNICO 2010, riferito ai redditi 2009 e, dunque, con le misure "anticrisi".
2. Nelle precedenti riunioni del 1 aprile e del 12 maggio 2009 lo scrivente Collegio Nazionale ha formulato sia direttamente in sede di riunione che separatamente, con nota prot. n. 1261/2009, le proprie osservazioni alle quali interamente si rimanda, mentre si osserva che sarebbe certamente stato utile *-al fine di pervenire ad ulteriori, puntuali osservazioni-* poter disporre della bozza del nuovo Studio modificato.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47100 FORLÌ
Tel. 0543/720.908 - Fax 0543/795.263 - E-mail: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it
SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531 - 06/6885.2082

3. In ogni caso, nel richiamare il contenuto della nota prot. n. 1261/2009, si ribadisce che lo sdoppiamento dello studio TK24U, dividendo le dichiarazioni degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati da quelle dei Periti agrari è ritenuta **condizione preliminare affinché lo scrivente possa prestare il proprio consenso all'approvazione dello Studio stesso**, ciò per le ragioni più volte espresse.

Lo sdoppiamento potrà avvenire sia prevedendo due distinti modelli (*eventualmente distinguendoli con "A" e "B"*) che prevedendone uno solo, ma con adeguati correttivi quale, ad esempio, il trasferimento delle attuali righe Z17 e Z18 (*che distinguono gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati ed i Periti agrari*) all'inizio del modello, come campi bloccanti.

4. Per ciò che attiene al contenuto del modello si ribadisce la necessità di:

- 4a. Al quadro D, sotto la voce "*TIPOLOGIA DI ATTIVITA*" aggiungere:

- Prestazioni non a forfait

- 4b. Sempre al quadro D, aggiungere subito dopo l'elenco delle voci precedenti (*e prima di "AREA SPECIALISTICA"*) il nuovo Gruppo:

- Prestazioni a forfait

- **D.....Assistenza e consulenza in materia del lavoro (*compresi i servizi di amministrazione paghe e stipendi*)**
- **D.....Assistenza e consulenza nella compilazione di domande di aiuto (*attività CAA, PAC Seminativi, agro-ambientale, PSR, ecc.*)**
- **D.....Contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali**
- **D.....Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali**
- **D.....Consulenza aziendale standardizzata annuale (*compresa la Misura 114 dei PSR*)**

5. Si ribadisce, inoltre, che occorre definire bene cosa si intenda per “incarico”, per evitare le difformità di compilazione degli Studi, che hanno originato effetti paradossali quanto a compensi unitari.

Si suggerisce pertanto di inserire nelle “Istruzioni” la seguente frase:

“INCARICO. DISTINZIONE FRA INCARICHI SINGOLI ED INCARICHI REMUNERATI A FORFAIT”

Per incarico remunerato a forfait si intende l’attività unitaria di carattere forfettario prestata (*ad esempio, nell’ambito di un incarico di assistenza annuale all’impresa composto da varie attività quali domande di aiuto PAC, contabilità, attività di osservazione personale, ecc.*) per la quale il professionista ha ricevuto un compenso a titolo di acconto o di saldo; se per uno stesso incarico del tipo indicato sono stati pagati più acconti nell’anno, gli stessi andranno sommati, per così determinare le percentuali di compensi afferenti lo stesso incarico.

Al contrario, se per lo stesso cliente, al di fuori di una attività unitaria di contenuto forfettario, sono state effettuate prestazioni relative ad incarichi diversi (*ad esempio: la redazione di una perizia, la presentazione e/o redazione di una singola domanda, ecc.*) per ciascuno dei quali il professionista ha ricevuto uno o più acconti, il numero degli incarichi da riportare è pari alla somma degli incarichi stessi per i quali ha ricevuto gli acconti (*un incarico per ogni acconto ricevuto, per singola attività*).

Qualora vengono svolte attività minori, di modesto contenuto professionale (*semplice invio di singole pratiche PAC, vidimazione di contratti di affitto, produzione di visure e/o certificati, iscrizioni e/o cancellazioni previdenziali, ecc.*), le stesse vanno indicate nel Quadro Z (*da Z... a Z....*).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)



Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
presso il Ministero della Giustizia

Prot. n°4461
ROMA, 16 giugno 2009

Spettabile
AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
Studi di Settore
Ufficio Studi di Settore
e-mail:

dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

alla c. a. dott.ssa Alessandra MENNA

e-mail: alessandra.menna@agenziaentrate.it

dott. Alessandro MADIA

e-mail: alessandro.madia@agenziaentrate.it

Oggetto: osservazioni alla "cluster analysis" riguardante il prototipo studio di settore "UK24U" evoluzione dello studio "TK24U" Consulenza agraria fornita da Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, nonché da Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.

Nel corso delle due riunioni, tenutesi rispettivamente il 01 aprile e il 12 maggio 2009, presso la SO.SE. S.p.A., sono stati comunicati e messi a disposizione dei partecipanti, i risultati della "cluster analysis" riguardanti il prototipo UK24U. L'obiettivo degli incontri era quello di esaminare, valutare e verificarne l'idoneità del prototipo e la sua capacità di rappresentare le realtà economiche di riferimento, anche attraverso il confronto con le categorie interessate.

I tempi ristretti in cui si è operato non hanno permesso di valutare complessivamente il prototipo "UK24U".

A fronte di ciò, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati pur riconoscendo lo sforzo effettuato per migliorare la metodologia di calcolo dei ricavi del prototipo studio di settore "UK24U", dopo un'analisi più approfondita ritiene necessario evidenziare alcune criticità e suggerire, sempre in un clima di massima e cordiale collaborazione, alcune idee migliorative:

1. un dubbio riguarda il processo di formazione dei cluster e la conseguente attribuzione del singolo contribuente ad un gruppo omogeneo. Rispetto allo studio "TK24U" vi è una contrazione del numero dei cluster, infatti, si passa da 11 a 8, pur nel rispetto delle stesse tipologie di attività professionali. La trasmigrazione e concentrazione di tipologie di attività professionali in un numero minore di gruppi omogenei, potrebbe comportare per il contribuente un maggior carico fiscale. L'inserimento di nuove attività in un cluster fa scattare un appesantimento del gruppo nel quale lo studio di settore inserisce il professionista, per cui lo potrebbe rendere inadeguato alla sua realtà, circostanza, questa, che provocherebbe lo scostamento in negativo della congruità. Al fine di evitare fenomeni di criticità, che potrebbero essere causati per l'effetto di quanto innanzi riportato, si propone che per il prototipo "UK24U" venga mantenuta la stessa descrizione economica dei cluster dell'attuale studio "TK24U" e che per i professionisti che per la loro attività rientrano in più cluster sia prevista la compensazione tra la eventuale non congruità e non coerenza che ne scaturirà per l'appartenenza ad uno o più cluster,

con la eventuale congruità e coerenza che ne scaturirà per l'appartenenza anche ad altri cluster;

2. l'individuazione dei valori minimi con i quali confrontare i valori medi dichiarati dal professionista per ogni tipologia di incarico, non tiene conto del radicale mutamento dei compensi professionali determinatosi in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4/7/06, n. 223, convertito nella L. n. 248/06. Questo mutamento di fatto ha abrogato le norme relative agli obblighi di determinazione dei compensi con l'applicazione di tariffe minime per le attività libero professionali. I valori minimi adottati sono in alcuni casi troppo elevati risultando superiori anche a quelli praticati per conto di soggetti insospettabili quali gli Enti Pubblici (MIPAF, AGEA, ecc), o di società aggiudicatrici di gare di appalto pubblico (SIN, AGECONROL, ecc);
3. il prototipo non rappresenta la valenza attribuita agli incarichi per i quali siano stati percepiti compensi parziali nell'anno di riferimento e in anni successivi. Bisogna tener conto che spesso i Periti Agrari, come avviene per le altre categorie professionali, spesso ricevono acconti, in particolare per le prestazioni di lunga durata, e, solo alla fine il saldo. In questi casi la percezione di numerosi acconti, spesso di modesta entità, possono determinare effetti negativi nell'applicazione dello studio, perchè un solo incarico può risultare duplicato o triplicato negli Studi di Settore, in quanto è indicato per ogni esercizio in cui si riceve un acconto ed ha per conseguenza un valore minimo rispetto a quello richiesto ai fini della congruità. La conseguenza di ciò è che compensi complessivi risultano congrui per un determinato incarico portato a termine entro l'anno, mentre risultano non congrui se i compensi complessivi per un determinato incarico che dura più di un anno, debbono essere ripartiti in più esercizi. Per la risoluzione di questo importante aspetto si chiede all'Ufficio Studi di Settore dell'Agenzia delle Entrate di trattare questa problematica, comune a tutte le Categorie Professionali, adottando la stessa metodologia messa in atto per gli altri Studi di Settore;
4. il prototipo non coglie le posizioni di quei professionisti che sono incaricati a svolgere funzioni di controllo per le quali operano in regime di convenzione. Le tipologie di attività ricadenti in quest'ambito sono principalmente identificabili nelle istruttorie o nei controlli per conto di Enti pubblici a carattere nazionale e territoriale, di Società aggiudicatrici di gare di appalto pubblico, di Organismi a cui è demandato il compito di mettere in atto progetti di miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli, Organismi a cui è demandato la responsabilità di svolgere compiti di tutela e controllo ai prodotti: DOC, DOP, IGT, IGP, ottenuti da agricoltura biologica, ecc, (MIPAF, AGEA, Regioni, Province, CCIAA, AGECONTROL, SIN, Organismi di tutela e controllo, ecc). In questo quadro, è bene ricordare che molti professionisti, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione, ricevono incarichi per l'esecuzione di controlli/istruttorie per i quali percepiscono compensi riconducibili, principalmente, alla seguente casistica:
 - incarichi con compenso giornaliero di € 110,00;
 - incarichi con compenso di € 30,00 per fascicolo istruito;
 - incarichi con compenso di € 3,00 per particella catastale rilevata in loco;
 - incarichi con compenso di € 0,80 per particella catastale rilevata in ufficio con il sistema di rilevamento su GIS (fotointerpretazioni su aerofotogrammetrie);
 - incarichi con compenso di € 60,00 per azienda agricola.

Per pianificare questa casistica e per consentire di pervenire a informazioni ragionevolmente più attendibili, al fine di meglio rappresentare la realtà operativa ed economica dei tecnici che operano in questo settore, si propone di introdurre dopo il rigo D27 il seguente:

"attività in regime di convenzione con Enti pubblici a carattere nazionale e territoriale, con Società aggiudicatrici di gare di appalto pubblico, con Organismi a cui è demandato il compito di mettere in atto progetti di miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli, Organismi a cui è demandato il compito di svolgere compiti di

modo da consentire di pervenire a informazioni ragionevolmente più attendibili seguendo l'ordine di seguito riportato:

N° incarichi compenso x incarico

rigo D..	Ispettore	N° ..giornate	€ 330,00
rigo D..	Vice ispettore/Coordinatore	N° ..giornate	€ 200,00
rigo D..	Perito speciale	N° ..giornate	€ 180,00
rigo D..	Rilevatore	N° ..giornate	€ 170,00
rigo D..	Rilevatore di II^	N° ..giornate	€ 140,00
rigo D..	Assistente	N° ..giornate	€ 110,00
rigo D..	Allievo	N° ..giornate	€ 70,00

7. inserire al rigo D65 Enti pubblici a carattere nazionale e territoriale, di Società aggiudicatrici di gare di appalto pubblico, di Organismi a cui è demandato il compito di mettere in atto progetti di miglioramento qualitativo finanziati dalla CE, o di svolgere compiti di tutela e controllo sulla DOC, DOP, IGT, IGP, ottenuti da agricoltura biologica, ecc. (Tribunali, MIPAF, AGEA, Regioni, Province, CCIAA, Agecontrol, SIN, Consorzi di tutela e controllo, ecc).

8. inserire al rigo "D77" Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.

N.B.: si fa presente che, nel richiamare i rigi "D..." ove si propone di intervenire, si è fatto riferimento al predisposto modello "Unico 2010" esaminato in occasione degli incontri.

In definitiva, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati pur riconoscendo una maggiore attendibilità del prototipo studio di settore "UK24U" rispetto al passato:

CONSIDERATO

-CHE lo studio UK24U ha subito modifiche radicali rispetto al modello TK24U;

-CHE allo stato attuale non è ancora possibile valutare l'impatto della grave crisi economica che sta investendo il nostro Paese,

-CHE lo studio di settore è lo strumento che dovrebbe adottare la semplificazione dei meccanismi e delle procedure per la valutazione della effettiva capacità di ogni contribuente di produrre ricavi in condizioni di normalità economica;

-CHE l'obiettivo che si propone di realizzare per ciascun contribuente è quello di definire un percorso trasparente per determinare la presunta capacità contributiva,

PROPONE


che l'approvazione definitiva dello studio UK24U avvenga dopo un adeguato periodo di monitoraggio che consenta di apportare le necessarie modifiche per eliminare i difetti riscontrati e soprattutto per renderlo più aderenti alla realtà.

Cordiali saluti

Il Cons.Delegato
(M.Calcagnile)



Il Presidente
(A. Bottaro)



**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO UK25U
(Consulenze fornite da agronomi)**

<p>Codice Attività: 74.90.11 – Consulenza agraria fornita da agronomi.</p>

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio UK25U (evoluzione dello studio di settore TK25U), con la nota prot. n. 2009/88616 dell'8 giugno 2009, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 01 luglio 2009 e 15 luglio 2009.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- CONSIGLIO NAZIONALE AGRONOMI;
- CONAF;
- COLLEGIO NAZIONALE GEOMETRI.

**2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E
PROFESSIONALI***

Con nota prot. n. 4216 del 29 ottobre 2009, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ha rappresentato quanto segue:

- a) il quadro degli “*elementi specifici*” del modello dichiarativo dello studio UK25U dovrebbe essere aggiornato al fine di adeguarsi alle nuove attività che caratterizzano lo svolgimento della professione dell'Agronomo (al riguardo, nella nota richiamata, si propone una serie di interventi di modifica del predetto modello);
- b) per quanto riguarda l'indicatore di coerenza “*incidenza delle spese sui compensi*” si evidenzia che, ordinariamente, con l'aumento dei volumi d'affari aumenta proporzionalmente l'incidenza dei costi; anche per quanto riguarda la “*resa oraria*”, la presenza di eventuali situazioni di crisi va ad inficiare il concetto di coerenza.

Per dette ragioni viene proposta:

- l'applicazione di un correttivo che aumenti il valore massimo di “*incidenza delle spese sui compensi*” utilizzato ai fini della verifica di coerenza, in funzione del valore dei ricavi;
 - l'applicazione dei correttivi utilizzati per tener conto dello stato di crisi non solo nella verifica della congruità ma anche nella verifica degli indici di coerenza;
- c) rispetto ai “*minimi provinciali*” elaborati, si rilevano alcuni valori con importi tendenzialmente alti ed indifferenziati. È il caso per esempio della Progettazione e della Direzioni lavori nell'area specialistica Parchi e giardini, o il caso dei compensi giornalieri per periti “*grandine*” delle categorie “*Assistente*” e “*Altro*”, nel caso in cui detti contribuenti non effettuino pernottamenti in albergo e pertanto non abbiano nella base imponibile una parte significativa dei rimborsi spesa.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito alle richieste del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, si fa presente quanto segue:

- relativamente a quanto illustrato nel paragrafo precedente punti a) e c), l'Agenzia delle entrate, come già anticipato in sede di riunione, valuterà l'opportunità di aggiungere al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio UK25U, ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la futura evoluzione dello studio, laddove le modifiche risultino compatibili con la corretta applicazione dello studio di settore;
- in riferimento a quanto evidenziato nel paragrafo precedente punto b), si rimanda a quanto espresso nel successivo paragrafo 4) *Considerazioni*

finali, in ordine alle eventuali modalità di intervento finalizzate a cogliere gli effetti della crisi.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio UK25U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 16 febbraio 2010

PROPOSTE DI RIDEFINIZIONE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Quadro D elementi specifici dell'attività - TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

In nero: testo confermato rispetto al modello TK25U – in blu barrato: testo eliminato – in rosso: testo aggiunto			
TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	Istruzioni modello TK25U	Proposte di istruzioni per modello UK25U	
	<p>Tipologia di attività</p> <p>– nei rigli da D05 a D25, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata:</p> <p>– nella prima colonna, il numero delle prestazioni effettuate e degli incarichi assunti nel 2007 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2007;</p> <p>– nella seconda colonna, la percentuale dei compensi derivanti dalle diverse tipologie di incarichi elencate, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2007.</p>	<p>Tipologia di attività</p> <p>– nei rigli da D05 a D35, in relazione a ciascuna tipologia di attività elencata:</p> <p>– nella prima colonna, il numero delle prestazioni effettuate e degli incarichi assunti nel 2009 o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell'anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nel 2009;</p> <p>– nella seconda colonna, la percentuale dei compensi derivanti dalle diverse tipologie di incarichi elencate, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2009.</p>	
	<p>Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D5 a D25 deve risultare pari a 100.</p> <p>Per maggior chiarimento, si forniscono di seguito alcune precisazioni in merito alle attività.</p>	<p>Il totale delle percentuali indicate nei rigli da D5 a D35 deve risultare pari a 100.</p> <p>Per maggior chiarimento, si forniscono di seguito alcune precisazioni in merito alle attività.</p>	
D05	Studio di fattibilità	<p>Studio di fattibilità: consiste nello studio di un'idea imprenditoriale della quale vengono analizzate tutte le componenti dai titolari dell'iniziativa: dai costi di realizzazione sino ai benefici previsti negli anni successivi all'entrata a regime dell'impresa, il tutto supportato da un'idonea ricerca di mercato atta a verificare i possibili sbocchi sul mercato. Trattasi di attività relativamente nuova resasi obbligatoria al fine dell'ottenimento di sovvenzioni della Unione Europea, dello Stato o delle Regioni per realizzare le opere previste. Al riguardo, si precisa che rientra in tale tipologia di attività, ad esempio, il "business plan".</p>	<p>Studio di fattibilità: consiste nello studio di un'idea imprenditoriale della quale vengono analizzate tutte le componenti dai titolari dell'iniziativa: dai costi di realizzazione sino ai benefici previsti negli anni successivi all'entrata a regime dell'impresa, il tutto supportato da un'idonea ricerca di mercato atta a verificare i possibili sbocchi sul mercato. Comprende anche Trattasi di attività relativamente nuove resasi obbligatorie al fine dell'accesso al credito o all'ottenimento di sovvenzioni della Unione Europee, dello Stato o delle Regioni per realizzare le opere previste. Al riguardo, si precisa che rientra in tale tipologia di attività, ad esempio, il "business plan".</p>
Progettazione svolta nell'ambito delle aree specialistiche:			
D06	Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo e altre)	<p>Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo e altre): trattasi delle attività di progettazione inerenti le costruzioni di qualsivoglia natura. Non rientrano in detta tipologia la richiesta di autorizzazioni amministrative per opere di modesta entità con ridotto contenuto progettuale.</p>	
D07	Parchi, giardini e verde urbano	<p>Parchi, giardini e verde urbano: trattasi delle attività di progettazione inerente il verde ornamentale, sportivo e l'arredo di parchi, giardini, verde urbano.</p>	
D08	Bonifica, difesa del suolo, selvicoltura, assestamento forestale	<p>Bonifica, difesa del suolo, selvicoltura, assestamento forestale: trattasi delle attività di progettazione riguardanti gli ambiti forestali e selvicolturali, naturalistici, di ripristino vegetazionale di cave e discariche, di regimazione idraulica e difesa del suolo, piste da sci.</p>	
D09	Altre aree specialistiche	<p>Altre aree specialistiche: trattasi delle attività di progettazione non rientranti nelle precedenti categorie ed afferenti ad altre aree specialistiche.</p>	

Direzione e contabilità svolta nell'ambito delle aree specialistiche:		
D10	Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo e altre)	Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo e altre): trattasi delle attività di direzione e contabilità lavori inerenti le costruzioni di qualsivoglia natura. Rientrano nella tipologia anche le prestazioni finalizzate al completamento dei medesimi lavori, al rilascio di certificati di corretta esecuzione, conformità e di agibilità.
D11	Parchi, giardini e verde urbano	Parchi, giardini e verde urbano: trattasi delle attività di direzione e contabilità lavori inerenti il verde ornamentale, sportivo e l'arredo di parchi, giardini, verde urbano. Rientrano nella tipologia anche le prestazioni finalizzate al completamento dei medesimi lavori ed al rilascio di certificati di corretta esecuzione.
D12	Bonifica, difesa del suolo, selvicoltura, assestamento forestale	Bonifica, difesa del suolo, selvicoltura, assestamento forestale: trattasi delle attività di direzione e contabilità lavori riguardanti gli ambiti forestali e selvicolturali, naturalistici, di ripristino vegetazionale di cave e discariche, di regimazione idraulica e difesa del suolo, piste da sci. Rientrano nella tipologia anche le prestazioni finalizzate al completamento dei medesimi lavori ed al rilascio di certificati di corretta esecuzione.
D13	Altre aree specialistiche	Altre aree specialistiche: trattasi delle attività di direzione e contabilità lavori non rientranti nelle precedenti categorie ed afferenti ad altre aree specialistiche. Rientrano nella tipologia anche le prestazioni finalizzate al completamento dei medesimi lavori ed al rilascio di certificati di corretta esecuzione.
D14	Collaudi	Collaudi: trattasi delle prestazioni professionali finalizzate al collaudo delle opere di qualsivoglia natura quando effettuate in modo disgiunto dalle attività di direzione e contabilità lavori.
D15	Consulenza tecnica, economica, amministrativa continuativa e curatela aziendale	Consulenza tecnica, economica, amministrativa continuativa e curatela aziendale: si tratta delle attività di consulenza svolte con carattere di continuità a supporto di aziende agrarie, zootecniche o forestali o agroindustriali. Rientrano, inoltre, in tale ambito anche le attività di curatela su nomina dell'autorità giudiziaria.
D15	Consulenza tecnica, economica, amministrativa continuativa e curatela aziendale	Consulenza tecnica, economica, amministrativa continuativa e curatela aziendale: si tratta di delle attività di e consulenze complessive e coordinate svolte con carattere di continuità a supporto di aziende agrarie, zootecniche o forestali o agroindustriali. Rientrano, inoltre, in tale ambito anche le attività di curatela su nomina dell'autorità giudiziaria, la gestione o la direzione delle aziende agricole. Per loro natura, sono da intendersi come unico incarico tutte le attività dell'anno – se coordinate e continuative – finalizzate alla gestione tecnica, economica e amministrativa dell'azienda.
D16	Consulenza tecnica, economica, amministrativa non continuativa	Consulenza tecnica, economica, amministrativa non continuativa: vale quanto precisato per le attività di cui al rigo precedente, con l'unica differenza che in questo caso si fa riferimento esclusivamente a consulenze singole o effettuate saltuariamente.
D16	Consulenza tecnica, economica, amministrativa non continuativa	Consulenza tecnica, economica, amministrativa non continuativa: vale quanto precisato per le attività di cui al rigo precedente, con l'unica differenza che in questo caso si fa riferimento esclusivamente a consulenze singole o effettuate saltuariamente. ed attività saltuarie o non supportate da incarichi continuativi.

D17	Assistenza economica, contrattualistica, fiscale, tributaria	Assistenza economica, contrattualistica, fiscale, tributaria: rientrano in questo ambito, ad esempio, la compilazione di dichiarazioni fiscali, di successione, relative al contenzioso, ecc., nonché l'assistenza alla compravendita, alle locazioni e le attività relative a consegne, riconsegne e bilanci.	Assistenza economica, contrattualistica, fiscale, tributaria: rientrano in questo ambito, ad esempio, la compilazione di dichiarazioni fiscali , di successione, il supporto relative al contenzioso, ecc., nonché l'assistenza alla compravendita, la contrattualistica complessa, alle locazioni e le attività relative a consegne, riconsegne e bilanci. Rientra in questo ambito anche la gestione societaria-fiscale-tributaria dell'azienda agricola ed agroalimentare intesa come insieme degli adempimenti obbligatori e ordinari richiesti dal cliente. In tal caso è da intendersi come unico incarico l'insieme delle prestazioni dell'anno svolte per un unico cliente quali ad esempio, la compilazione di dichiarazioni fiscali, la stipula di contratti semplici, l'assunzioni di personale, la consulenza ordinaria in materia tributaria e fiscale, gli adempimenti amministrativi ecc..
D18	Assistenza tecnica alla produzione, alla trasformazione, alla conservazione	Assistenza tecnica alla produzione, alla trasformazione, alla conservazione: comprende le attività di assistenza in ambito agronomico, zootecnico o forestale espletate, in genere, saltuariamente.	Assistenza tecnica alla produzione, alla trasformazione, alla conservazione: comprende le attività di assistenza tecnica in ambito agronomico, zootecnico, agroindustriale o forestale espletate in modo non coordinato, saltuario e senza carattere di continuità, in genere, saltuariamente.
D19	Lavori catastali, topografici e cartografici		Lavori catastali, topografici e cartografici: comprende l'attività finalizzata al rilievo ed alla rappresentazione del territorio compreso – se non rientranti in una attività di pianificazione di cui alla tipologia D24 - la redazione di cartografia tecnica, carte tematiche e l'aggiornamento dei documenti catastali.
D20	Perizie grandine remunerate a giornata	Perizie grandine: si tratta delle stime e delle liquidazioni di danni assicurativi causati alle produzioni agrarie da grandine o altri eventi meteorologici o fitopatie.	Perizie grandine remunerate a giornata: si tratta delle stime e delle liquidazioni di danni assicurativi causati alle produzioni agrarie da grandine o altri eventi meteorologici o fitopatie remunerate a giornata. Sono svolte in genere per conto di compagnie assicurative nell'ambito di un corpo peritale strutturato in modo gerarchico.
D21	Perizie e consulenze su incarico del giudice dell'autorità giudiziaria o delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario	Perizie e consulenze su incarico dell'autorità giudiziaria: riguardano incarichi affidati dall'autorità giudiziaria anche nei casi in cui il pagamento è posto a carico delle parti, escluse le attività di curatela.	Perizie e consulenze su incarico del giudice dell'autorità giudiziaria o delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario: riguardano incarichi affidati dal giudice dall'autorità giudiziaria o dalle parti nell'ambito di un contenzioso o di un procedimento giudiziario sia di natura civile che di natura penale, anche nei casi in cui il pagamento è posto a carico delle parti, escluse le attività di curatela.
D22	Altre perizie e stime	Altre perizie e stime: si tratta di tutte le attività peritali ed estimative che non rientrano nelle due categorie precedenti.	Altre perizie e stime: si tratta di tutte le attività peritali ed estimative che non rientrano nelle due categorie precedenti, comprese le stime di danni causati alle produzioni agrarie da grandine o altri eventi meteorologici o fitopatie non remunerate a giornate.
D23	Analisi fisiche, chimiche e biologiche	Analisi fisiche, chimiche e biologiche: comprende la sola attività di esecuzione delle analisi.	Analisi fisiche, chimiche e biologiche: comprende la sola attività di esecuzione delle analisi.

D24	Pianificazione urbanistica, paesaggistica, territoriale e forestale	Pianificazione territoriale e forestale: riguarda tutte le attività di pianificazione del territorio, comprese, ad esempio, quelle forestali, di bonifica e idrauliche, i piani per l'attività estrattiva, quelli di utilizzazione dei reflui zootecnici e delle biomasse.	Pianificazione urbanistica, paesaggistica, territoriale e forestale: riguarda tutte le attività di pianificazione del territorio, comprese, ad esempio, quelle forestali, di bonifica e idrauliche, i piani per l'attività estrattiva e tutte le attività di supporto alla stessa compreso analisi e rilievi complessi. quelli di utilizzazione dei reflui zootecnici e delle biomasse. Sono da intendersi come unico incarico tutte le attività, anche di diversa natura, se finalizzate al medesimo obiettivo e facenti parte di un lavoro unitaria e coordinato.
D25	Studi agronomici, geopedologici, vegetazionali, paesaggistici	Studi agronomici, geopedologici e vegetazionali: si tratta di attività che sono usualmente di supporto alla pianificazione o alla progettazione. In tale ambito rientra anche la redazione delle carte tematiche quando queste derivino dall'attività in oggetto.	Studi agronomici, geopedologici, vegetazionali, paesaggistici: si tratta di attività che sono usualmente di supporto alla pianificazione o alla progettazione. In tale ambito rientra anche la redazione delle carte tematiche quando queste derivino dall'attività in oggetto. puntuali, non inserite in incarichi di pianificazione di cui al punto D24, quali i piani di utilizzazione degli effluenti zootecnici e delle biomasse, i censimenti del verde, le analisi floristiche e faunistiche, le valutazioni di incidenza o di inserimento paesaggistico per opere di limitata portata.
D26	Indagini studi e ricerche		Indagini studi e ricerche: sono da intendersi studi e ricerche scientifiche realizzate con adeguata metodologia e rigore, esclusi gli studi di fattibilità di cui al punto D5 e le attività puntuali di cui alla tipologia D25.
D27	Studi e valutazioni di impatto ambientale, certificazioni ambientali		Studi e valutazioni di impatto ambientale, certificazioni ambientali: comprende - se non inserite in modo organico nelle attività di pianificazione di cui al punto D24 - Valutazioni di impatto ambientale, Screening, Valutazioni ambientali strategiche, Valutazioni di sostenibilità, Autorizzazioni ambientali integrate, studi finalizzati all'inserimento nel territorio di opere di particolare significatività, nonché le valutazioni di impatto o di incidenza connesse a scelte strategiche o di particolare rilievo, certificazioni ambientali quali EMAS, ISO 14000 ecc.
D28	Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità (HACCP, ISO, ecc.):	Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità (HACCP, ISO, ecc.): comprende le attività di consulenza fornite sia alle aziende oggetto del processo di certificazione sia agli Enti di certificazione.	Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità (HACCP, ISO, ecc.): comprende le attività di consulenza ed assistenza continuativa fornite sia alle aziende oggetto del processo di certificazione sia agli Enti di certificazione. nell'ambito delle certificazione dei sistemi di produzione con tecniche biologiche e della certificazione di qualità.
D29	Piani di sicurezza e coordinamento lavori in ambito antinfortunistico	Piani di sicurezza e coordinamento lavori in ambito antinfortunistico: si tratta delle attività svolte nell'ambito dei decreti legislativi n. 626 del 1994, n. 494 del 1996 e n. 528 del 1999.	Piani di sicurezza e coordinamento lavori in ambito antinfortunistico: si tratta delle attività svolte per la sicurezza degli ambienti di lavoro e la tutela dei lavoratori nell'ambito del D.Lgs. 81/2008 dei decreti legislativi n. 626 del 1994, n. 494 del 1996 e n. 528 del 1999.
D30	Docenza in corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente)	Docenza in corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente): comprende sia l'attività di docenza sia l'attività di consulenza in qualità di "tutor", nonché la progettazione di corsi.	Docenza in corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente): comprende sia l'attività di docenza sia l'attività di consulenza in qualità di "tutor", nonché la progettazione di corsi.

D31	Predisposizione Piani fitosanitari, di concimazione, alimentari, smaltimento reflui	Nel rigo Z06, verifica necessità di stoccaggi e terreni per attività di allevamento; verifica della sostenibilità e autoapprovvigionamento alimentare per allevamento; elaborazioni annuali di piani di concimazione vigneti o frutteti; smaltimento sui campi reflui oleifici; consulenze fitosanitarie ecc.;	Piani fitosanitari, di concimazione, alimentari, smaltimento reflui: trattasi di attività di modesta entità quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - verifica necessità di stoccaggio e terreni per attività di allevamento, verifica di sostenibilità e di autoapprovvigionamento alimentare per allevamenti zootecnici, elaborazioni annuali di piani annuali di concimazione vigneti o frutteti, utilizzo dei reflui , smaltimento sui campi di reflui oleifici, consulenze fitosanitarie, danni da selvaggina e da diserbo, compilazioni moduli e registri, verifiche ecc.
D32	Elaborati abbattimento alberature - verde attrezzato	Nel rigo Z07, predisposizione elaborati per abbattimento alberature; individuazione essenze infestanti prati; predisposizione piani di stabilità degli alberi	Elaborati abbattimento alberature - verde attrezzato: trattasi di attività prevalentemente connesse alla gestione del verde ornamentale e naturalistico quali verifiche di stabilità degli alberi, predisposizione piani ed elaborati per abbattimento alberature; individuazione essenze infestanti prati; predisposizione piani di stabilità degli alberi , schizzi, idee, tracciamenti, consulti, semplici computi, prove e verifiche.
D33	Richiesta presso enti di autorizzazioni, concessioni, denunce, comunicazioni, verifiche, consulti, semplici atti ecc.	Nel rigo Z08, richieste di autorizzazioni/concessioni presso enti; predisposizione di domande/variazioni ai fini IVA, INPS, PAC, AGEA, PSR, REG. CEE, UMA, richiesta documenti, autorizzazioni, attestazioni amministrative, detrazioni per ristrutturazione e/o risparmio energetico, ecc.;	Richiesta presso enti di autorizzazioni, concessioni, denunce, comunicazioni, semplici atti ecc.: richieste di autorizzazioni amministrative e concessioni presso enti; predisposizione di domande/variazioni ai fini IVA, INPS, PAC, AGEA, PSR, REG. CEE, UMA, ecc.; richiesta documenti, autorizzazioni, attestazioni amministrative, detrazioni per ristrutturazione e/o risparmio energetico, denunce e comunicazioni di inizio attività, iscrizioni, conferme, adempimenti, HACCP, rettifiche, preliminari, contratti d'affitto, comodati, altri atti e loro registrazione, schizzi, idee, tracciamenti, consulti, semplici computi, verifiche semplici e preliminari ecc.;
D34	Partecipazioni a consigli di amministrazione, organismi di categoria, panel test e commissioni varie	Nel rigo Z09, funzioni amministrative o direttive, nell'esercizio della professione, tra cui commissioni consultive c/o enti, consigli di amministrazione, organismi di categoria, panel test, ecc.....	Partecipazioni a consigli di amministrazione, organismi di categoria, panel test e commissioni varie: rientrano in questa tipologia le prestazioni inerenti funzioni amministrative o direttive, la partecipazione a commissioni consultive c/o enti, consigli di amministrazione, organismi di categoria, panel test, analisi organolettiche, degustazioni di vini, formaggi, salumi, valutazioni prodotti ecc.
D35	Altre attività	si tratta di tutte le attività a valenza professionale che non rientrano nelle voci precedenti.	Altre attività: si tratta di tutte le attività a valenza professionale che non rientrano nelle voci precedenti.



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Roma, li/08/2009

Prot./2009
AB/amp

Spett.
Agenzia delle Entrate
Direzione centrale accertamento
Ufficio Studi di settore
dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it
fax 06/50545306
c.a. dott. Alessandro Madia

e p.c. Spett. So.Se.
Via Mentore Maggini, 48/C
00143 Roma
c.a. Dott.ssa M. Eusebio

Oggetto: STUDIO DI SETTORE UK25U (evoluzione dello studio TK25U)
74.90.11 consulenza agraria fornita da Agronomi
OSSERVAZIONI – rif. Vs. prot. 2009/116541 del 28/07/09

Facendo seguito agli incontri del 1° e del 15 luglio u.s. con il nostro dott. Agr. Alberto Bergianti, ed alla richiesta in oggetto, si forniscono in allegato osservazioni, rilievi e proposte circa il modello da voi fornito dello studio di settore UK25U.

Auspicando il recepimento delle stesse e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità, si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

Allegati:

Allegato A - osservazioni, rilievi e proposte allo studio di settore UK25U
Allegato 1 - proposte di ridefinizione delle istruzioni di compilazione del Quadro D – Elementi specifici dell'attività - Tipologia di attività – prospetto sinottico

OSSERVAZIONI, RILIEVI e PROPOSTE allo STUDIO DI SETTORE UK25U

Nel produrre le seguenti osservazioni, si intende preliminarmente sottolineare la proficua collaborazione intrapresa e l'ottimo lavoro preparatorio svolto con l'Agenzia delle Entrate e So.Se. per la revisione dello Studio di settore della categoria.

Collaborazione che ha consentito di recepire fin dalla fase preparatoria del nuovo modello le puntuali proposte migliorative fornite con nostro precedente protocollo del

Tralasciando considerazioni sulla metodologia generale applicata – migliorabile ma in questa fase non oggetto di revisione - il modello UK25U si ritiene inquadri in modo sufficientemente corretto la categoria, necessitando di puntuali aggiustamenti - per lo più già concordati negli incontri del 1° e del 15 luglio u.s. - che di seguito si andranno sistematicamente a dettagliare, evidenziando in rosso le integrazioni ritenute necessarie ed in blu barrato le parti da eliminare.

In corsivo ridotto saranno riportati – dove necessario - eventuali commenti e considerazioni funzionali a giustificare od esplicitare le proposte.

D05 - Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo e altre)

D10 - Costruzioni (rurali, civili, agroindustrie, agriturismo e altre)

D20 - Perizie grandine remunerate a giornata (le altre perizie non svolte nell'ambito di un corpo peritale organizzato, rientrano nelle "Altre perizie e stime" di cui al punto D22)

D21 - Perizie e consulenze su incarico del giudice dell'autorità giudiziaria o delle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario

D24 - Pianificazione urbanistica, paesaggistica, territoriale e forestale

D27 - Studi e valutazioni di impatto ambientale, certificazioni ambientali

D28 - Consulenza e controllo per la certificazione del biologico e della qualità (~~HACCP, ISO, ecc.~~):

D31 - ~~Predisposizione~~ Piani fitosanitari, di concimazione, alimentari, smaltimento reflui

D33 - Richiesta presso enti di autorizzazioni, concessioni, denunce, comunicazioni, verifiche, consulti, semplici atti ecc.

~~D36 — di cui altre attività marginali (consultazioni, verifiche semplici, verifiche preliminari, ecc.)~~ Voci che rientrano – a secondo della loro tipologia - nei raggruppamenti da D31 a D34.

~~D37-D36~~ – Totale incarichi

D37 - di cui svolti in equipe *Elemento utile a giustificare in fase di contraddittorio eventuali non congruità (le prestazioni svolte in equipe prevedono in genere ripartizione del lavoro e possono prevedere per ogni professionista una quota parte del compenso relativo all'intera prestazione con possibile scostamento dai minimi provinciali presunti).*

D53 – Danni da calamità naturali atmosferiche

D....– Pianificazione territoriale ed urbanistica (integrare le Aree specialistiche aggiungendo successiva alla voce D55 la seguente Area)

	N° giornate	con pernottamento	% sui compensi
D72 coordinatore
D73 rilevatore
D74 assistente
D75 altro

Nell'ambito dell'attività Perizie grandine svolte per compagnie assicurative e remunerate a giornata (D20) i rimborsi di vitto, alloggio e viaggi, generano imponibile fiscale.

Soprattutto per i ruoli inferiori che spesso operano in luoghi prossimi alla residenza, si possono pertanto verificare situazioni in cui il minimo provinciale – calcolato sulla maggioranza dei casi al lordo dei rimborsi spese – non riesce ad interpretare correttamente il caso presumendo – erroneamente – situazioni di non congruità.

L'inserimento dell'informazione, anche se non utilizzata nell'algorithmo di verifica, potrà essere di supporto al contraddittorio ed alla giustificazione di eventuali anomalie.

D80 – Attività svolta presso o per altri studi professionali e/o strutture

La significativa revisione del quadro D effettuata con il modello UK25U necessita, per inquadrare correttamente la categoria e superare le molte inadeguatezze del precedente modello TK25U, di una conseguente rivisitazione delle **ISTRUZIONI** di compilazione che consenta una corretta ed omogenea collocazione delle prestazioni professionali nelle singole tipologie di attività.

A tal fine si produce l'**Allegato 1** riportante prospetto sinottico con il testo proposto raffrontato con quello del precedente modello.

La formulazione proposta ha il prioritario obiettivo di omogeneizzare le prestazioni da inserire in ogni tipologia di attività chiarendo e dettagliando i criteri di attribuzione ai singoli gruppi, ampliando le esemplificazioni, ed esplicitando prestazioni non citate nel modello precedente e pertanto collocate discrezionalmente dai contribuenti in varie tipologie di attività o nella voce indifferenziata "altre attività".

Rispetto alle principali modifiche apportate allo Studio di settore, si condividono i criteri assunti circa:

- la riduzione significativa (da 16 a 11) dei gruppi omogenei di contribuenti;
- la ridefinizione dei cluster in funzione della *tipologia di attività* ma anche delle *aree specialistiche* e della *tipologia delle clientela*;
- l'inserimento nelle tipologie di attività del modello delle prestazioni a basso valore precedentemente inserite nel quadro Z
- l'inserimento per ogni tipologia di prestazione di valori massimi (per quanto ancora troppo elevati) la cui eccedenza possa essere utilizzata in compensazione ai fini della verifica di congruità;
- l'articolazione dell'analisi di *Coerenza* tenendo conto dell'età professionale e della territorialità (*resa oraria*) e della presenza o meno di forza lavoro (*incidenza delle spese sui compensi*);

- la non valutazione della “Normalità” e della “Resa del capitale”, fattori tipici delle imprese che esulano dalle peculiarità delle attività professionali;
- la più corretta valutazione del lavoro dei periti grandine.

Per quanto riguarda l'indicatore di coerenza “*incidenza delle spese sui compensi*” si evidenzia che ordinariamente con l'aumento dei volumi d'affari aumenta proporzionalmente l'incidenza dei costi.

Per detta ragione i valori fissati (al massimo il 65% per i professionisti con forza lavoro del cluster 8), seppur ricavati sulla base di una distribuzione ventile statisticamente verificata, saranno con probabilità “strutturalmente” inadeguati a valutare i contribuenti con maggior ricavi (numericamente pochi e con una struttura dei costi rigida), soprattutto nelle situazioni di crisi (è ragionevole pensare che, soprattutto in questi casi, detti contribuenti possano avere una incidenza dei costi anche molto maggiore dei massimi previsti).

Anche per quanto riguarda la “*resa oraria*” – elemento comunque molto soggettivo e legato alle aspettative del singolo professionista ed al locale costo della vita – la presenza di eventuali situazioni di crisi va ad inficiare il concetto di Coerenza, subendo anche l'attività professionale la contrazione degli utili e della marginalità.

Per dette ragioni **SI PROPONE**:

- a) **l'applicazione di un correttivo che aumenti il valore massimo di “*incidenza delle spese sui compensi*” utilizzato ai fini della verifica di coerenza, in funzione del valore dei ricavi**
- b) **l'applicazione dei correttivi utilizzati per tener conto dello stato di crisi non solo nella verifica della congruità ma anche nella verifica degli indici di coerenza.**

Rispetto ai *minimi provinciali* proposti, si rilevano alcuni valori – in particolare quelli di nuova introduzione – con importi tendenzialmente alti ed indifferenziati.

E' il caso per esempio della Progettazione e della Direzioni lavori nell'area specialistica Parchi e giardini, o il caso dei compensi giornalieri per periti grandine delle categorie “Assistente” e “Altro”, nel caso in cui detti contribuenti non effettuino pernottamenti in albergo e pertanto non abbiano nella base imponibile una parte significativa dei rimborsi spesa.

Per queste ed altre casistiche, si sottolinea la necessità di **dare piena applicazione alla circolare 5/2008** con particolare disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto nelle proprie emanazioni periferiche, di valutare ragioni ed elementi che – indicati o meno nelle annotazioni – possano giustificare scostamenti dagli importi presunti sia nell'accertamento di congruità sia in quello di coerenza.

In considerazione infine delle notevoli variabilità dell'attività professionale e del contingente momento di crisi tale da non garantire marginalità adeguata nel medio periodo, si ritiene **necessario prevedere l'attivazione delle procedure finalizzate agli accertamenti nel caso di non rispetto dei parametri di congruità e coerenza in 2 anni su 3.**

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO VK03

(Attività tecniche svolte da geometri)

Codice Attività:

71.12.30 – Attività tecniche svolte da geometri

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Associazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio VK03U (evoluzione dello studio di settore UK03U), con nota prot. n. 36252/2009 sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE, in data 9 aprile e 12 maggio sono stati esaminati gli esempi desunti dalla banca dati studi di settore.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

- Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati;
- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

2) *OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI*

Con nota prot. n. 5693/2009 del 22 giugno 2009 il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati dichiara di apprezzare:

- *“le innovazioni riguardanti la nuova formulazione delle tipologie di prestazioni, ampliate per comprendere punti in precedenza inseriti in un quadro complementare di compilazione facoltativa;*
- *l’eliminazione degli indicatori di normalità economica che non avevano, per le attività professionali attendibilità ai fini della determinazione dei compensi;*
- *l’eliminazione dai parametri della coerenza della “resa del capitale” considerato che, in particolare per le professioni tecniche, i beni strumentali rappresentano un costo imprescindibile e non rapportabile al numero ed alla consistenza delle prestazioni”.*

Il Consiglio non condivide, invece, le modifiche in aumento dei valori minimi riguardanti le varie tipologie di attività, tenuto conto che il “mercato professionale” attuale è caratterizzato da un crescente e continuo aumento dei professionisti tecnici in regime di concorrenza ed evidenzia una continua riduzione dei prezzi delle prestazioni.

Al riguardo, lo stesso Consiglio ricorda che *“le conseguenze delle liberalizzazioni del campo delle attività professionali hanno portato alla cancellazione delle tariffe. Queste ultime, sia pure con forti limiti, erano indicatori che predefinivano, con prezzi quasi automatici, il prezzo delle varie prestazioni riassumendo nel loro interno i costi di produzione, i ricarichi e il guadagno vero e proprio”.*

Infine, nella valutazione operata dal citato Consiglio, suscita *“perplexità la notevole riduzione dei cluster, da sedici a otto, anche se è stata accolta la loro diversa funzione”.*

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati si fa presente quanto segue.

In relazione alla possibile modifica del mercato causata dall’introduzione della “Legge Bersani”, si fa notare che il periodo d’imposta preso a base per l’attività di evoluzione dello studio è stato interessato dagli effetti dovuti all’eliminazione delle tariffe professionali minime avvenuta con la predetta legge. Tuttavia, l’attribuzione della “tariffa minima” relativa alle attività svolte dall’architetto è stata basata su criteri estremamente prudenziali.

Al riguardo l’Agenzia fa rilevare che da un confronto con la tabella dei minimi provinciali utilizzata nel precedente studio UK03 non emerge, in maniera generalizzata, un aumento dei valori minimi, ma variazioni di segno positivo o negativo in relazione alla tipologia di attività svolta e alla provincia di appartenenza.

Per quanto concerne infine le perplexità relative alla riduzione dei cluster, si rappresenta che l’evoluzione dello studio ha colto i cambiamenti strutturali, le

modifiche dei modelli organizzativi e le variazioni di mercato all'interno del settore.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK03U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: "*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*" che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, "*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali*".

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 10/09/2009



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Roma, 22 GIU. 2009
Prot. N°.....5693
Serv. VB Area 2.....
Rif. del
Allegati

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Settore Governo dell'Accertamento
Ufficio Studi di Settore

dc.acc.studisetore@agenziaentrate.it

Oggetto: Osservazioni del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati riguardanti lo Studio di Settore VK03U Codice Attività: 71.12.30-Attività Tecniche svolte da geometri.

Le osservazioni riguardano esclusivamente gli aspetti emersi durante i due incontri tenuti con i Rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della Sose in quanto, l'esiguità del tempo a disposizione e la pratica impossibilità di raccogliere un campione da sottoporre ad una comparazione con i risultati dello studio precedente, hanno reso impraticabile ogni altra operazione di approfondimento.

Sono state apprezzate le innovazioni riguardanti la nuova formulazione delle tipologie di prestazioni, ampliate per comprendere punti in precedenza inseriti in un quadro complementare di compilazione facoltativa;
l'eliminazione degli indicatori di normalità economica che, come già evidenziato nel recente passato, non avevano, per le attività professionali, alcuna attendibilità ai fini della determinazione dei compensi;
l'eliminazione dai parametri della coerenza della cosiddetta "resa del capitale" considerato che, in particolare per le professioni tecniche, i beni strumentali rappresentano un costo imprescindibile e non rapportabile al numero ed alla consistenza delle prestazioni.

Una nota negativa rappresentano invece le modifiche in aumento dei valori minimi riguardanti le varie tipologie di attività.



2° foglio – segue pagina

del 22 GIU 2008 Prot. N° 5693

Senza considerare gli effetti della crisi economica, che sono analizzati e valutati in sede di determinazione degli opportuni interventi congiunturali, non si devono dimenticare le conseguenze derivate al mercato libero professionale dalle liberalizzazioni che hanno portato alla cancellazione delle tariffe.

Queste, sia pure con forti limiti, erano indicatori che predefinivano, con criteri quasi automatici, il prezzo delle varie prestazioni riassumendo nel loro interno i costi di produzione, i ricarichi e il guadagno vero e proprio.

Il mercato professionale attuale, caratterizzato da un crescente e continuo aumento dei professionisti tecnici in concorrenza tra loro per un mercato oggettivamente limitato, per di più privi di quei necessari indicatori che alcuni Enti forniscono alle altre attività economiche come elementi per la determinazione dei prezzi, evidenzia una continua, forte e disorganica riduzione dei prezzi delle prestazioni.

Non si comprende pertanto su quale base sia stato fatto l'aggiornamento in aumento dei valori minimi.

Fonte di perplessità è la notevole riduzione dei cluster, da sedici a otto, anche se è stata accolta la loro diversa funzione.

L'impossibilità di compiere proiezioni al riguardo su un campione espressivo impedisce, di fatto, di esprimere qualsiasi giudizio in merito.

Ci si riserva di produrre eventuali successive osservazioni.

Distinti saluti.

F.to IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

/pn

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO VK04U
(Attività degli studi legali)**

<p>Codice Attività: 69.10.10 – Attività degli studi legali</p>
--

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione

Relativamente allo studio VK04U (evoluzione dello studio di settore UK04U), con le note prot. n. 2009/91205 del 11 giugno 2009 e n. 2009/129440 del 3 settembre 2009, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate le riunioni.

Nel corso delle riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 9 luglio 2009, 23 luglio 2009, 10 settembre 2009 e 8 febbraio 2010, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Consiglio nazionale forense;
- Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Associazione nazionale consulenti tributari.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota del 14 settembre 2009 il Coordinatore per le attività professionali in seno alla commissione degli esperti ha rappresentato che nel corso degli incontri con i funzionari dell’Agenzia delle entrate e della SOSE sono emerse alcune criticità che suggeriscono ulteriori approfondimenti, in parte possibili dopo l’acquisizione dei dati relativi al 2008.

In particolare, il Coordinatore per le attività professionali evidenzia che per gli studi legali è stato predisposto un nuovo modello che sembra rispondere alle esigenze di semplificazione nella raccolta dei dati, ma che tuttavia, non prevede alcune variabili relative a prestazioni minori, ma frequenti, che potrebbero causare ingiustificate situazioni di non congruità. Appaiono alti anche alcuni coefficienti di regressione.

Con successiva nota del 16 febbraio 2010 il coordinatore ha rappresentato che *“Il nuovo studio di settore opera inoltre una più accurata analisi territoriale”* e che *“Nel corso delle sessioni svolte con i funzionari dell’Agenzia delle entrate e della SOSE le variabili di calcolo sono state accuratamente esaminate ed aggiornate giungendo ad una proposta che appare globalmente accettabile salvo verifica sul campo”*.

Nella medesima nota è stato evidenziato che:

- a) *“la possibilità di prestazioni molto frazionate nel tempo e negli acconti potrebbe generare compensi inferiori ai minimi; tariffe forfetarie molto ridotte per la forza contrattuale dei committenti per prestazioni particolari”*;
- b) *“a fronte di possibili non congruità dovute a singole variabili non appare del tutto convincente il sistema di compensazione previsto, che tiene conto di massimi talvolta non divisibili”*;
- c) in relazione al *“fenomeno degli studi associati multidisciplinari”* lo studio di settore in approvazione si rilevarebbe non idoneo ad identificare corretti valori di congruità e coerenza;
- d) con riguardo alla *“difficoltà di cogliere le realtà economiche di studi legali che svolgano in modo significativo prestazioni di natura tributaria o di consulenza del lavoro per le quali il minimo tariffario per le prestazioni stragiudiziali potrebbe risultare elevato”* risulterebbe opportuno effettuare *“una specifica analisi avvalendosi del quadro Z”*.

Quindi, sentita anche la categoria interessata, viene espresso *“parere favorevole all’applicazione dello studio”* prospettando *“una fase di monitoraggio”*.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione ai rilievi evidenziati dal Coordinatore per le attività professionali in seno alla commissione degli esperti con la nota del 14 settembre, si fa presente che gli stessi sono stati oggetto di analisi.

In particolare, è stata operata una modifica riguardante essenzialmente la voce “*Altre prestazioni*”, dalla quale si è provveduto a enucleare due tipologie di prestazioni che non avevano una specifica variabile ben individuata. Tali prestazioni sono quelle di “*stesura di lettere di diffida*” e di “*semplice domiciliazione*”.

Dette attività, infatti, confluivano nella voce “*Altre prestazioni*”, per le quali il compenso minimo genericamente individuato, è stato considerato elevato rispetto a quello riferibile alle prestazioni specifiche, anche alla luce dei valori ottenuti mediante le successive elaborazioni.

Per le prestazioni relative a “*stesura di lettere di diffida*” e di “*semplice domiciliazione*” sono stati quindi individuati i relativi compensi minimi.

In relazione al contenuto della nota del 16 febbraio u.s., con riferimento all’osservazione relativa al punto a), va rilevato che un aspetto caratteristico e critico nella stima dei compensi è sempre stato quello relativo alla variabilità degli stessi a fronte di una tipologia di prestazione effettuata. Per cogliere e gestire correttamente questo aspetto, nelle funzioni di compenso, per ogni specifica tipologia di incarico, le prestazioni effettuate sono ponderate sulla base del valore medio dichiarato e successivamente confrontate con un valore definito congruo dallo studio che rappresenta un valore minimo e non medio. Si deve, inoltre, tener presente che la definizione di tale valore minimo si fonda sulla raccolta di informazioni fornite dai contribuenti stessi che riguardano anche valori riferiti agli acconti percepiti dal professionista. Detti valori, pertanto, contribuiscono anch’essi ad individuare il valore di soglia su cui stabilire la congruità.

Con riferimento, invece, all’osservazione relativa al punto b) occorre tenere presente, in primo luogo, che il particolare modello di stima individuato per tale studio si fonda sul presupposto che il risultato di congruità debba essere ricercato sulla singola tipologia di prestazione. Ciò vuol dire che, indipendentemente dal volume dei compensi dichiarati, il contribuente può non essere considerato congruo se dichiara un importo estremamente basso in riferimento a una determinata tipologia di prestazione. L’introduzione di un valore massimo “*relativamente*” basso, in assenza di un’adeguata analisi di supporto, sovvertirebbe il principio precedentemente esposto, consentendo di compensare le risultanze della regressione su tipologie di prestazioni oggetto di sottofatturazione. In secondo luogo, occorre rilevare che la condizione di congruità complessiva legata alla “*congruità*” per ogni tipologia di prestazione, consente di arrivare abbastanza facilmente all’individuazione dei motivi per cui il contribuente non risulta congruo. Infatti, sia in fase di applicazione degli studi che nella eventuale e successiva fase di contraddittorio, il contribuente e l’Ufficio

sono consapevoli di quale sia la tipologia di prestazione per la quale il professionista ha dichiarato un valore inferiore a quello stimato dagli studi. Al riguardo, l'introduzione di un valore massimo con le caratteristiche in precedenza esposte non consentirebbe più di individuare con immediatezza questi elementi.

Infine, in relazione all'osservazione relativa al punto d), l'Agenzia delle entrate valuterà l'opportunità di aggiungere al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio VK04U, ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la futura evoluzione dello studio, laddove le modifiche risultino compatibili con la corretta applicazione dello studio di settore.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK04U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008.

Roma, 17 febbraio 2010

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

STUDIO VK05U

(Servizi contabili e consulenze del lavoro)

Codice Attività:

**69.20.11 – Servizi forniti dai dottori commercialisti;
69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali;
69.20.30 – Attività dei consulenti del lavoro.**

1) *PREMESSA*

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione

Relativamente allo studio VK05U (evoluzione dello studio di settore UK05U), con le note prot. n. 2009/77257 del 18 maggio 2009 e n. 2009/129440 del 3 settembre 2009, inoltrate per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate le riunioni.

Nel corso delle riunioni, che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 11 giugno 2009, 9 luglio 2009, 10 settembre 2009 e 8 febbraio 2010, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Consiglio nazionale forense;
- Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Consiglio nazionale consulenti del lavoro;
- ANCIT;
- ANCOT.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota del 14 settembre 2009 il Coordinatore per le attività professionali in seno alla commissione degli esperti ha rappresentato che nel corso degli incontri con i funzionari dell’Agenzia delle entrate e della SOSE sono emerse alcune criticità che suggeriscono ulteriori approfondimenti, in parte possibili dopo l’acquisizione dei dati relativi al 2008.

In particolare, il Coordinatore per le attività professionali ha evidenziato che i valori individuati dallo studio VK05U relativi ai compensi minimi di alcune prestazioni risultano poco aderenti alla realtà professionale di riferimento.

Con successiva nota del 16 febbraio è stato altresì rappresentato dal coordinatore che *“Lo studio VK05U, frutto della revisione, supera alcune criticità segnalate per il precedente UK05U, ovvero valori eccessivi di variabili relative alla consulenza del lavoro, alle trasmissioni telematiche, alle attività residuali”*.

Inoltre, nell’evidenziare parere favorevole all’applicazione, viene segnalato che in *“presenza di singole variabili che evidenziano scongruità, ma nell’ambito di un risultato complessivo congruo, si dovrebbe adottare un sistema più semplice di compensazione, quello attuale è complesso e propone risultati non convincenti”* e che è possibile che lo studio non stimi correttamente nel caso di studi multidisciplinari. Tale criticità dovrebbe essere *“affrontata, con eventuali questionari o diversa raccolta di dati, nel più breve tempo”*.

2.1 Consiglio nazionale consulenti del lavoro

Con nota del 15 settembre 2009, il Consiglio nazionale consulenti del lavoro ha osservato che i valori individuati per i compensi minimi afferenti le prestazioni professionali considerate dallo studio di settore, risultano sperequati rispetto alle tariffe applicate dai consulenti del lavoro per le singole prestazioni.

In particolare, i rilievi riguardano le voci *“Inoltri telematici esclusi dal forfait (modelli F24 e simili)”* e *“Amministrazione del personale (buste paga e stipendi)”* per le quale sono stati individuati dei valori che non trovano rispondenza con la situazione reale dell’attività.

3) VALUTAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

I rilievi evidenziati dagli Ordini professionali interessati dallo studio sono stati oggetto di analisi. In particolare, è stata operata:

- la revisione delle tariffe minime e massime afferenti le prestazioni legate alla variabile *“Amministrazione del personale (paghe e stipendi)”*;

- la revisione delle tariffe minime afferenti le prestazioni legate alla variabile *“Inoltri telematici esclusi da forfait”*;
- la revisione delle tariffe massime afferenti le prestazioni legate alla variabile *“Consulenza per operazioni straordinarie”* e *“Perizie e consulenze tecniche di parte e d'ufficio”*.

Al riguardo, per quanto riguarda la voce *“Amministrazione del personale (paghe e stipendi)”*, la ridefinizione dei valori minimi e massimi è stata ancorata ai valori che emergono dal tariffario dei Consulenti del lavoro.

Con riferimento all'ultimo punto delle osservazioni del Coordinatore per le attività professionali (nota del 16 febbraio 2010) nel quale si chiede che *“Tale criticità dovrebbe essere affrontata, con eventuali questionari o diversa raccolta di dati, nel più breve tempo”*, l'Agenzia delle entrate valuterà l'opportunità di aggiungere al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio VK05U, ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la futura evoluzione dello studio, laddove le modifiche risultino compatibili con la corretta applicazione dello studio di settore.

3) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK05U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: *“Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”* che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, *“...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”*.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 17 febbraio 2010

COMMISSIONE DEGLI ESPERTI PER GLI STUDI DI SETTORE
riunione del 16 settembre 2009

*OSSERVAZIONI DI GIULIANO REGIS, COORDINATORE DELLE PROFESSIONI
ECONOMICO GIURIDICHE*

Considerazioni generali

L'ordine del giorno propone l'esame degli studi in evoluzione applicabili dal periodo d'imposta 2009, già esaminati nell'ambito degli appositi sottogruppi.

Gli studi sono stati predisposti sulla base dei dati raccolti nel 2007, non tengono quindi conto della negativa evoluzione avvenuta nei conti delle imprese e degli esercenti le professioni a causa della crisi, iniziata nel 2008, che si sta manifestando appieno nel corso di quest'anno.

Gli effetti negativi della crisi sui ricavi e sui compensi probabilmente non si limiteranno a diminuzioni transitorie, recuperabili al superamento del ciclo economico, ma potranno modificare strutturalmente gli assetti di alcuni settori.

Approvare ora studi i cui risultati sono calcolati sulla base di un esercizio decisamente ante crisi, riservandosi di apportare correttivi transitori appare quanto meno imprudente. Abbiamo già riscontrato, in occasione della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 2008 che, malgrado i correttivi, molti contribuenti effettivamente incisi dalla crisi non risultano congrui.

Essi potranno documentare i motivi degli scostamenti, ma stiamo ancora riscontrando come molte Agenzie delle entrate del territorio, in sede di esame di singole posizioni, non tengano conto dei pur validi motivi adottati; questa è una vecchia lamentela ma rispecchia situazioni purtroppo reali e documentabili, che possono provocare danni rilevanti anche a contribuenti onesti.

Perché, dunque, approvare ora studi presumibilmente elevati, da correggere sensibilmente, quando si potrebbero approntare dopo gli aggiornamenti sulla base dei dati 2008, già in parte influenzati dalla crisi e dai risultati parziali del 2009 acquisibili agli inizi del 2010?

Inoltre, qualora si approvassero oggi elaborati non idonei a rappresentare il momento economico, si darebbe un colpo alla credibilità dello strumento studi settore, di cui conosciamo i limiti, ma già oggetto di attacchi talvolta motivati dalla scarsa conoscenza dello strumento se non dall'intento di tutelare fasce di evasione.

E' evidente l'esigenza del rinvio a tempi adeguati quando si possano approvare studi più attendibili, approntando anche correttivi efficaci di natura transitoria. Al riguardo ritengo che, dopo la raccolta dei dati scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2008, sia necessaria la convocazione della Commissione oppure del gruppo dei coordinatori, al fine di svolgere una preliminare analisi approfondita sui risultati e sulle cause che li hanno

determinati. In tal modo potranno essere varati correttivi che tengano conto della crisi con valutazioni condivise, non solo scaturite dalla lettura di dati, ma anche dal confronto con le esperienze sul campo.

Per tutto quanto esposto, d'intesa con i rappresentanti della professioni economico-giuridiche, esprimo parere negativo all'approvazione in questa sessione degli studi di settore così come elaborati per imprese e libere professioni.

Gli studi per i professionisti del comparto economico giuridico

Sono in esame gli studi VK04U, relativo agli studi legali e VK05U relativo alle attività professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro.

Nel corso degli incontri svoltisi nella sede della SOSE, anche alla presenza di funzionari dell'Agenzia delle entrate, sono emerse alcune criticità che suggeriscono ulteriori approfondimenti, in parte possibili dopo l'acquisizione dei dati relativi al 2008.

Per gli studi legali è stato predisposto un nuovo modello che sembra rispondere alle esigenze di semplificazione nella raccolta dei dati. Mancano tuttavia alcune variabili relative a prestazioni minori ma frequenti, il che potrebbe causare ingiustificate situazioni di non congruità. Appaiono alti anche alcuni coefficienti di regressione.

Lo studio per i Commercialisti ed i Consulenti del lavoro presenta variabili minime di calcolo relative alla consulenza del lavoro ed a prestazioni minori eccessivamente valorizzate come avviene per i coefficienti di regressione di nuova introduzione.

Per entrambi gli studi riteniamo concretamente attuabili, prima della scadenza fissata dall'auspicato rinvio dell'approvazione, le opportune rettifiche.

Cremona, 14 settembre 2009

Giuliano Regis

Taranto, 15 settembre 2009

Al dott. Massimo Variale
Agenzia delle Entrate

Al dott. Giampiero Brunello
Presidente SO.SE. spa

Ad dott. Giuliano Domizio Regis
Responsabile Gruppo di lavoro
Studi di settore dei Professionisti

OGGETTO: STUDIO DI SETTORE UK05U

In riferimento alle risultanze della riunione del 10 settembre c.a. in merito allo studio di settore UK05U, si conferma che, anche a seguito di una più attenta valutazione, i valori indicati nei cluster riportati nei prospetti che ci sono stati consegnati risultano sperequati rispetto alle tariffe applicate dai consulenti del lavoro per le singole prestazioni.

In particolare, si è analizzata la voce "Amministrazione del personale"; "Assistenza e consulenza in materia di lavoro"; "Mod. 770"; "Perizie e consulenze tecniche di parte e d'ufficio" ed altre.

L'attenzione in particolare è ricaduta sulla voce: "Inoltri telematici esclusi dal forfait (modelli F24 e simili)" che espone un valore di 180,3239 che non trova rispondenza con la situazione reale della nostra attività che spesso porta a richiedere importi residuali o, addirittura, alcun onorario per la prestazione in esame.

Altra considerazione che meravaglia nell'attività svolta dall'Amministrazione è rappresentata dal fatto che le elaborazioni sviluppate siano state realizzate sulla base dei dati riferiti alle dichiarazioni dei redditi dell'esercizio 2007 (Unico 2008), prevedendo peraltro un incremento di circa l'8% degli stessi.

Vi è di più: si è constatato che i valori esposti potrebbero essere "compromessi" da informazioni non corrette per errata interpretazione delle istruzioni relative al nostro studio di settore; questo ci ha portato a richiedere maggiori esplicitazioni sui dati riferiti alla determinazione dei compensi relativi alle prestazioni per amministrazione del personale che, in ogni caso, prevede un calcolo per scaglioni come stabilito dall'art. 24 del D.M. 15 luglio 1992, n. 430 (tariffa professionale dei consulenti del lavoro).

Ciò posto, si ritiene opportuno confermare la contrarietà alla proposta dello studio di settore UK05U per l'esercizio 2009 (unico 2010), suggerendo l'inserimento nel

medesimo di specifiche indicazioni che migliorino la conoscenza della consistenza dei singoli valori utili per la determinazione degli onorari delle rispettive prestazioni.

In realtà, gli scaglioni previsti dalla nostra tariffa per le prestazioni professionali per amministrazione del personale sono i seguenti:

prestazione verso aziende con

numero 1 dipendente
da numero 2 a 5 dipendenti
da numero 6 a 10 dipendenti
da numero 11 a 50 dipendenti
oltre 50 dipendenti

mentre dalla nostra indagine prodotta in occasione del monitoraggio conoscitivo fatto sulla crisi economica e finanziaria nell'esercizio 2008, i colleghi hanno indicato che le loro prestazioni professionali sono rivolte a:

aziende con	% consistenza studio
numero 1 - 2 dipendenti	40
da numero 3 a 15 dipendenti	50
oltre 15 dipendenti	10

Rapportando gli esposti valori con le reali tariffe professionali, risulta evidente come i dati proposti dall'amministrazione finanziaria risultino non rispondenti alla realtà economica dei consulenti del lavoro.

Cordiali saluti.

Pietro PANZETTA
CNO Consulenti del Lavoro

50°
1956-2006



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI CONTABILI

Spett.le Segreteria Commissione Ministeriale
Esperti per gli Studi di Settore

All'attenzione del Dott. Massimo Variale

e p/c

Al Presidente della Commissione
Dott. Giampiero Brunello

Delegazione di Roma

Roma, 15 settembre 2009

Oggetto: Riunione del 16 settembre p.v.

Spettabili Dottori,
abbiamo preso nota dell'O.d.G. e riteniamo che in questa occasione non si possa dar seguito all'approvazione degli Studi di Settore attesa la necessità di disporre di un margine temporale congruo per poter ottenere dati attendibili sugli effetti della crisi economica, in particolare la disponibilità delle informazioni definitive per l'anno 2008 e per i primi mesi del 2009.

Si rende quindi, a nostro avviso, indispensabile un rinvio legislativo per l'approvazione dei nuovi Studi.

Si coglie l'occasione per segnalare che la collocazione di codice relativa alla categoria professionale dei Revisori Contabili, prospetticamente individuata nel VK06U, non individua propriamente le caratteristiche e le qualifiche indispensabili all'esercizio della professione di Revisore Contabile, essendo ravvisabile nel codice previsto VK05U la migliore collocazione per l'intera categoria.

A tale scopo, oltre che per il resto, ci rendiamo fin da ora disponibili per gli incontri e i necessari approfondimenti.

Ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti ed auguri di buon lavoro.

Dott. Carlo Pontesilli

**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO VK18U
(Studi di architettura)**

<p>Codice Attività: 71.11.00 – Attività degli studi di architettura</p>

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Al riguardo, il calendario degli incontri con le Organizzazioni è stato inoltrato ai componenti della Commissione degli esperti con mail del 7 maggio 2009, al fine di darne ampia diffusione.

Relativamente allo studio VK18U (evoluzione dello studio di settore UK18U), con la nota prot. n. 2009/35656 del 5 marzo 2009, inoltrata per posta elettronica alle Organizzazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della cluster analysis e sono state convocate 2 riunioni.

Nel corso delle suddette riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 6 aprile 2009 e 18 maggio 2009, sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Organizzazioni.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Organizzazioni:

- Consiglio Nazionale degli Architetti;
- Consiglio Nazionale dei Geometri;

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

Con nota prot. n. 417 del 29 maggio 2009, il Consiglio Nazionale degli Architetti ha rappresentato quanto segue:

- a) il nuovo studio di settore VK18U è stato elaborato utilizzando i dati raccolti dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo d'imposta 2007, in particolare i minimi provinciali sono stati determinati in base ai compensi dichiarati per quell'anno. La base informativa utilizzata risulterebbe pertanto inidonea a cogliere il fenomeno della riduzione delle tariffe che si è verificato a seguito dell'eliminazione delle tariffe professionali minime avvenuta con il decreto Bersani - Visco del 4 luglio 2006 e della crisi economica;
- b) il modello di stima continua a risentire del problema degli acconti. La stima dei compensi avviene, infatti, sulla base del numero delle prestazioni e del relativo valore medio dichiarato; detto modello potrebbe penalizzare in modo particolare quei professionisti che, durante l'anno, ricevono prevalentemente pagamenti in acconto. Tale fenomeno potrebbe evidenziarsi in maniera più acuta in un anno di crisi economica quale è stato il 2009. A fronte di questo problema si chiede l'introduzione di un correttivo che, per i compensi rappresentativi di “*acconti*” inferiori al valore minimo provinciale, non calcoli il maggior compenso;
- c) l'intervallo di confidenza osservato per lo studio VK18U è ritenuto troppo piccolo. Il predetto intervallo di confidenza dovrebbe essere più ampio, anche alla luce di quanto indicato nella circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 dell'Agenzia delle Entrate, e in particolare che “*I contribuenti che si collocano “naturalmente” all'interno del c.d. “intervallo di confidenza”, devono, considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore*”;
- d) il quadro degli “*elementi specifici*” del modello dichiarativo dello studio VK18U dovrebbe essere aggiornato al fine di adeguarsi alle nuove attività che caratterizzano lo svolgimento della professione dell'Architetto (al riguardo, nella nota richiamata, si propone una serie di interventi di modifica del predetto modello);
- e) il modello di stima dello studio dovrebbe consentire più facilmente la possibilità di distribuire sugli incarichi “*non congrui*”, l'eventuale margine in eccesso presente sugli incarichi “*congrui*”.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota del Consiglio Nazionale degli Architetti, si fa presente che:

- per quanto riguarda il punto a) delle osservazioni, in relazione alla possibile modifica del mercato causata dall'introduzione della "*Legge Bersani*", si fa notare che il periodo d'imposta preso a base per l'attività di evoluzione dello studio è stato interessato dagli effetti dovuti all'eliminazione delle tariffe professionali minime avvenuta con la predetta legge. Tuttavia, l'attribuzione della "*tariffa minima*" relativa alle attività svolte dall'architetto è stata basata su criteri estremamente prudenziali;
- per quanto riguarda il punto b) delle osservazioni, va rilevato che un aspetto caratteristico e critico nella stima dei compensi è sempre stato quello relativo alla variabilità degli stessi a fronte di una tipologia di prestazione effettuata. Per cogliere e gestire correttamente questo aspetto, nelle funzioni di compenso, per ogni specifica tipologia di incarico, le prestazioni effettuate sono ponderate sulla base del valore medio dichiarato e successivamente confrontate con un valore definito congruo dallo studio che rappresenta un valore minimo e non medio.
Si deve, inoltre, tener presente che la definizione di tale valore minimo si fonda sulla raccolta di informazioni fornite dai contribuenti stessi che riguardano anche valori riferiti agli acconti percepiti dal professionista. Detti valori, pertanto, contribuiscono anch'essi ad individuare il valore di soglia su cui stabilire la congruità. In merito alla possibilità che la situazione di crisi economica del 2009 abbia potuto produrre effetti tali da rendere ancora più acuto il fenomeno dei pagamenti in acconto, si rimanda a quanto rappresentato nelle "*Considerazioni finali*" del presente verbale;
- con riferimento al punto c) delle osservazioni, giova ricordare che lo studio di settore fornisce per ogni contribuente un ricavo puntuale e un ricavo minimo, determinato sulla base dell'intervallo di confidenza. L'intervallo di confidenza è una misura della precisione della stima del ricavo puntuale; un intervallo di confidenza ristretto corrisponde a una maggiore precisione della stima. L'intervallo di confidenza che si è scelto di considerare, fin dai tempi delle prime elaborazioni degli studi di settore, ha una probabilità del 99,99% di comprendere il valore dell'effettivo ricavo del contribuente. Sulla base di tali premesse, pertanto, si può affermare che l'intervallo di confidenza ristretto che si nota in corrispondenza dell'applicazione dello studio di settore VK18U è espressione di buona precisione della stima operata. Tale risultato è peraltro comune a molti studi di settore delle attività professionali che utilizzano il modello di stima che si fonda sul numero e sul valore medio delle prestazioni dichiarate;
- in merito alla richiesta del Consiglio Nazionale degli Architetti, di modificare il modello dello studio di settore VK18U con nuove variabili, l'Agenzia delle entrate ha analizzato le proposte presentate e, accogliendo in massima parte le richieste del Consiglio, ha integrato il quadro D del modello con ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la futura evoluzione dello studio;

- con riferimento all'ultimo punto delle osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale degli Architetti, occorre tenere presente, in primo luogo, che il particolare modello di stima individuato per tale studio si fonda sul presupposto che il risultato di congruità debba essere ricercato sulla singola tipologia di prestazione. Ciò vuol dire che, indipendentemente dal volume dei compensi dichiarati, il contribuente può non essere considerato congruo se dichiara un importo estremamente basso in riferimento a una determinata tipologia di prestazione. L'introduzione di un valore massimo “*relativamente*” basso, in assenza di un'adeguata analisi di supporto, sovvertirebbe il principio precedentemente esposto, consentendo di compensare le risultanze della regressione su tipologie di prestazioni oggetto di sottofatturazione.

In secondo luogo, occorre rilevare che la condizione di congruità complessiva legata alla “*congruità*” per ogni tipologia di prestazione, consente di arrivare abbastanza facilmente all'individuazione dei motivi per cui il contribuente non risulta congruo. Infatti, sia in fase di applicazione degli studi che nella eventuale e successiva fase di contraddittorio, il contribuente e l'Ufficio sono consapevoli di quale sia la tipologia di prestazione per la quale il professionista ha dichiarato un valore inferiore a quello stimato dagli studi.

Al riguardo, l'introduzione di un valore massimo con le caratteristiche in precedenza esposte non consentirebbe più di individuare con immediatezza questi elementi.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK18U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano i professionisti del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “...*al fine*”

di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 16 febbraio 2010



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. n. NA7C
Cod. ML/ne

Agenzia delle Entrate
Direzione Generale
Accertamento Studi di Settore
ROMA

CNAPPC
Prot.: 0000417
Data: 29/05/2009
Uscita

Att.ne Dott. Massimo Varriale

e p.c.
SO.SE
Dott.ssa Marina Eusebio
ROMA

OGGETTO: Osservazioni a seguito delle riunioni del 6 aprile e 14 maggio 2009 sul nuovo studio di Settore VK 18U – codice attività 71.11.00 – Attività degli studi di architettura

In merito agli incontri avuti con Codesta Amministrazione preliminarmente si ritiene indispensabile, al fine di una corretta valutazione del nuovo studio di settore per la categoria degli architetti, analizzare gli esempi facendo un raffronto con il precedente modello di Gerico, essendo la nuova versione un'evoluzione della precedente.

Solo in questo modo è possibile verificare effettivamente le modifiche e le evoluzioni apportate e, di conseguenza, poter esprimere un giudizio più attendibile.

Nel contempo si evidenziano di seguito, a titolo non esaustivo, le osservazioni e le modifiche che si ritiene debbano essere apportate:

1. Il nuovo studio di settore per gli architetti VK18U è stato costruito su dati raccolti dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2007; in particolare i minimi provinciali sono stati determinati dai compensi dichiarati per quell'anno.

Si ricorda che, a seguito dell'eliminazione delle tariffe professionali minime, avvenuta con il decreto "Bersani-Visco" del 4 luglio 2006, convertito nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006, i compensi professionali hanno subito progressivamente una notevole riduzione e, ancor di più, la subiranno a seguito della crisi economica in atto che ha investito l'intera nazione.

Si pensi che ormai da mesi gran parte delle gare pubbliche per incarichi professionali sono aggiudicate con un ribasso medio del 35%, come si può benissimo constatare dai dati in possesso dell'Osservatorio Nazionale sui Lavori Pubblici, dell'OICE Informatel, del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, di riviste specializzate del settore; ad esempio, basterebbe consultare i dati pubblicati dal settimanale "Edilizia e territorio" del Sole 24 ore S.p.A..

La riduzione delle tariffe, naturalmente, non è stata avvertita nel periodo di imposta 2007 se non in misura minima; proprio in virtù del principio di cassa, per cui i compensi percepiti nel 2007 riguardavano incarichi ricevuti in periodi in cui vigevano le tariffe professionali.

Pertanto, i minimi provinciali, con cui il contribuente dovrà confrontarsi dal periodo di imposta 2009 nella compilazione del modello "Unico", risultano fortemente inadeguati a tale scopo e inficiano pienamente, per la gran parte dei contribuenti, lo studio di settore.

Si chiede, pertanto, che sia previsto un adeguato correttivo che colga tale distorsione.

2. Il nuovo modello continua a risentire del problema acconti. Il software penalizza in modo particolare quei professionisti che in un anno ricevono prevalentemente pagamenti in acconto, problema che sarà di notevole impatto discorsivo per questa versione. Il 2009, infatti, è l'anno in cui si avverterà maggiormente la crisi economica in atto, soprattutto per i professionisti, per i quali vige il principio di cassa, che li spingerà e/o obbligherà, nella migliore delle ipotesi, a ricevere acconti sulle prestazioni professionali. E' evidente che tale dato, non essendo colto con le dichiarazioni 2007, determinerà innumerevoli contribuenti non congrui. Inoltre, il "problema acconti" è stato già raccolto con le dichiarazioni precedenti, in un riquadro specifico.

Pertanto, si può benissimo pensare a un correttivo con l'indicazione dei compensi/acconti, che, se al di sotto dei minimi provinciali, non calcoli il maggior ricavo.

3. Si ritiene che l'intervallo di confidenza sia minimo e irrisorio. La funzione di ricavo espressa dal software GERICO è una funzione matematica "policroma" che non ha per soluzione un solo valore, ma ammette un intervallo di soluzioni possibili, il così detto intervallo di confidenza.

Trattandosi di un programma che non può far altro che stimare e presumere il ricavo congruo, si ritiene giusto e corretto che ci sia un intervallo di confidenza, così come nel passato, che presumibilmente determini il range entro cui dovrebbe attestarsi il ricavo del contribuente.

Si rammenta che l'Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 ha chiaramente affermato che, nel caso in cui il contribuente si trovi "naturalmente" dentro l'intervallo di confidenza, debba ritenersi generalmente in linea con le risultanze degli Studi di Settore e pertanto debba ritenersi sostanzialmente congruo.

È evidente, quindi, che chiedere di adeguarsi unicamente al livello massimo, essendo l'intervallo quasi inesistente, rappresenti, in simile contesto matematico-statistico, una pretesa ingiustificata in assenza, soprattutto, di un'espressa disposizione in tal senso.

Si ritiene opportuno, pertanto, che il nuovo programma determini un intervallo di confidenza decisamente più ampio.

4. Il quadro D concernente le aree specialistiche e la tipologia dell'attività è ormai datato e occorre un indispensabile adeguamento perché non è più rappresentativo.

In riferimento al nuovo modello VK18U si segnala:

A. nelle "TIPOLOGIE DELL'ATTIVITA":

- Inserire la voce "Progettazione urbanistica", che è una tipologia di progettazione non ricompresa né nella voce D01 né nella voce D02;
- Rinominare la D07 in "Stime e valutazioni";
- Aggregare le voci D08 e D09 in "Consulenze tecniche e attività per contenziosi";
- Aggregare le voci D12 e D13 in "Gestione della sicurezza";
- Rinominare la voce D14 in "Valutazione ambientale e strategica";
- Raggruppare le voci D15, D16, D17, D18 e D19 in un'unica voce "Attività amministrative e attività catastali di modeste entità";
- Raggruppare le voci D20 e D21 in "Attività didattica e convegnistica".

B. Nelle "AREE SPECIALISTICHE":

- Rinominare la voce D31 in "Strutture di pubblico spettacolo e ricreative";
- Creare la voce "Strutture sportive";

- Creare la voce "Strutture turistiche/ alberghiere";
- Rinominare la voce D35 in "Piani urbanistici generali e piani urbanistici esecutivi";
- Rinominare la voce D37 in "Interventi sui beni culturali";
- Aggregare le voci D39 e D40 "Arredamento/interni";
- Aggregare le voci D42 e D43 "Complementi per l'arredo e articoli per la casa";
- Rinominare la voce D44 in "Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro".


5. Il software è troppo rigido nel considerare non congrui quei contribuenti che su gran parte dei compensi dichiarati, per diverse attività, si trovino al di sopra dei minimi provinciali, mentre è sufficiente che per una sola attività si trovino al di sotto dei minimi provinciali per essere considerati incongrui.

Del resto è veramente minima e irrisoria la percentuale, attualmente stabilita, che consente di distribuire negli incarichi non congrui l'eventuale margine in eccesso presente sugli incarichi congrui.

Nell'attesa di una Vostra convocazione per il raffronto con il modello Gerico precedente, come già evidenziato, e di un Vostro riscontro circa le nostre osservazioni, peraltro già ribadite con forza nel corso degli incontri avuti, al momento non si esprime alcun giudizio positivo sul nuovo modello VK18U.

Con i migliori saluti.

Il Referente per gli Studi di Settore
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



**VERBALE DELLE RIUNIONI DI PRESENTAZIONE E ANALISI DEI
PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE IN EVOLUZIONE PER IL
PERIODO D'IMPOSTA 2009**

**STUDIO VK21U
(Servizi degli studi odontoiatrici)**

**Codice Attività:
85.13.0 – Servizi degli studi odontoiatrici.**

1) PREMESSA

Coerentemente con quanto previsto dai protocolli d'intesa siglati con le Associazioni di Categoria e Professionali in data 26 settembre 1996 e 14 dicembre 2006, l'approvazione degli studi di settore è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare correttamente la realtà economica alla quale si riferiscono.

Relativamente allo studio VK21U (evoluzione dello studio di settore UK21U), con la nota prot. n. 2009/377906 del 9 marzo 2009, inoltrata per posta elettronica alle Associazioni di riferimento, sono stati comunicati i risultati della *cluster analysis* e sono state convocate 2 riunioni che si sono svolte, presso i locali della SO.SE., in data 8 aprile 2009 e 22 aprile 2009.

Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. e delle seguenti Associazioni:

1. Associazione Nazionale Dentisti Italiani;
2. Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri.

2) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI

2.1 Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Con nota prot. n. 0584.09.SS.P del 27 luglio 2009, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha rappresentato quanto segue:

- a) dall'analisi degli studi inviati si è rilevata una più precisa "*clusterizzazione*" dei contribuenti, che permette, quindi, una miglior

- suddivisione degli stessi. Al tempo stesso l'analisi ha però evidenziato una quasi generale richiesta di maggiori compensi per raggiungere i livelli di congruità previsti, non sostenibile dalla categoria in questa fase di grave crisi economica e di notevole diminuzione delle prestazioni effettuate;
- b) l'analisi non ha consentito di fare una verifica puntuale relativamente alle richieste dell'ANDI circa il minor peso da assegnare alle retribuzioni dei dipendenti, al correttivo relativo alla presenza di più riuniti dove ad operare è un solo professionista, alla valenza negativa da attribuire alle spese affrontate per sostenere i corsi ECM obbligatori;
- c) in merito al Progetto di “*Odontoiatria Sociale*” sottoscritto con il Ministero della Salute, si osserva che sono stati introdotti solamente due righe per la semplice rilevazione dei costi diretti sostenuti ed i relativi incassi.

3) VALUTAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente a quanto evidenziato nella nota dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, si fa presente che:

- per quanto riguarda il punto a) delle osservazioni, in relazione ad un generalizzato aumento del livello di congruità dei compensi/ricavi del nuovo studio VK21U, si osserva che l'evoluzione, condotta analizzando i modelli per il periodo d'imposta 2007, ha evidenziato una crescita dei compensi/ricavi rispetto ai dati emersi nella precedente analisi effettuata, relativa al periodo d'imposta 2004. Per ciò che concerne, invece, il riferimento al periodo di crisi economica e di possibile diminuzione delle prestazioni effettuate, si fa presente che l'Amministrazione finanziaria, come già successo in passato con il verificarsi di determinate congiunture economiche sfavorevoli, ritiene centrale ogni intervento utile a rendere gli studi di settore sempre più aderenti alle mutate condizioni economiche del paese, in particolar modo tenendo in considerazione i diversi effetti che la crisi può aver generato sulle singole attività interessate dall'applicazione degli studi di settore. Tuttavia allo stato attuale non sussistono sufficienti elementi di valutazione per poter determinare quali siano stati gli effetti, per lo specifico comparto, della crisi nel corso del 2009. Pertanto, occorre procedere ad una analisi dettagliata dei dati e delle informazioni riferiti al periodo d'imposta 2009 al fine di poter esaminare l'impatto sui singoli settori economici;
- riguardo al punto b) delle osservazioni, si conferma che sono state recepite le proposte avanzate dall'A.N.D.I., prevedendo informazioni che, a seguito della nuova analisi effettuata, hanno portato all'introduzione di specifici correttivi in relazione alle voci contabili “*Spese per assistenti di studio e infermieri*” (Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività

prevalentemente nello studio e Dipendenti) e “*Spese per formazione professionale obbligatoria*”;

- relativamente al punto c) delle osservazioni, si fa presente che l’Amministrazione finanziaria ritiene utile ogni intervento tendente a rendere gli studi di settore sempre più aderenti ai diversi effetti che l’evolversi delle realtà economiche può generare sulle singole attività. Tuttavia, allo stato attuale, non sussistono sufficienti elementi di valutazione per poter determinare quali potranno essere gli effetti, nel corso del 2009, in relazione alle dinamiche costi/incassi riferiti al Progetto di “*Odontoiatria sociale*”. Per tali motivi, l’Agenzia delle Entrate ha condiviso la proposta di inserire, all’interno del modello dichiarativo relativo allo studio in parola, delle ulteriori richieste di informazioni utili ai fini della predetta valutazione.

4) CONSIDERAZIONI FINALI

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo si ritiene abbiano consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio VK21U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano i professionisti e le imprese del settore.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame rilevando la sostanziale capacità dello studio di settore di rappresentare compiutamente la realtà economica di riferimento.

In relazione agli eventuali interventi correttivi finalizzati a cogliere gli effetti della crisi, si rinvia ad una successiva riunione della Commissione degli esperti a seguito delle opportune analisi in corso di effettuazione, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 185 del 2008: “*Revisione congiunturale speciale degli studi di settore*” che prevede, in deroga all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 195/1999, la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge n. 146/98, “*...al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali ...*”.

Al riguardo, si ricorda che già per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2008, a seguito delle analisi effettuate, sono stati introdotti appositi correttivi con D.M. del 19 maggio 2009.

Roma, 11 settembre 2009

Prot. 0584.09.SS.P

Roma, 27 luglio 2009

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Dir. Centrale Accertamento
Ufficio Studi di Settore

e p. c. Preg.mo
Prof. Giampiero Brunello
Presidente e Amm. Delegato
SOSE – Soc. per gli Studi di Settore
Loro Sedi

Racc. anticipata per email

Oggetto: Richiesta osservazioni relative allo Studio di Settore VK21U

In risposta alla Vostra Prot. 2009/109694 del 15 luglio u.s., in merito alla validazione dello Studio di Settore VK21U si formulano le seguenti osservazioni:

1. dalla nostra analisi degli studi inviati si è rilevata una più precisa "clusterizzazione" dei contribuenti, che permette quindi una miglior suddivisione degli stessi; l'analisi ha però evidenziato una quasi generale richiesta di maggiori compensi per raggiungere i livelli di congruità previsti (in alcuni casi si supera addirittura la percentuale del 10%). Ciò non è sostenibile dalla categoria in questa fase di grave crisi economica e di notevole diminuzione delle prestazioni effettuate.
2. L'analisi non ha consentito di fare una verifica puntuale relativamente alle nostre richieste circa il minor peso da assegnare alle retribuzioni dei nostri dipendenti, al correttivo relativo alla presenza di più riuniti dove ad operare è un solo professionista, alla valenza negativa da attribuire alle spese affrontate per sostenere i corsi ECM obbligatori.
3. In merito poi al Progetto di "Odontoiatria Sociale" sottoscritto con il Ministero della Salute, per il quale avevamo ottenuto, direttamente dal dott. Brunello, rassicurazioni circa il fatto che i costi diretti sostenuti ed i relativi incassi fossero considerati in modo più favorevole nell'ambito del nuovo Studio di Settore VK21U, dobbiamo rilevare che ciò non è avvenuto, in quanto sono stati semplicemente introdotti due righe per la semplice rilevazione.

Chiediamo pertanto un eventuale ulteriore incontro ai fini di discutere gli obiettivi sopra indicati.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Gianfranco Prada



Il Presidente
Dott. Roberto Callioni

